

XVI legislatura

**Testo a fronte
tra l'A.G. n. 171 e il
decreto legislativo n. 59
del 2010, "Attuazione
della direttiva
2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato
interno"**

maggio 2010
n. 218



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Testo a fronte
tra l'A.G. n. 171 e il
decreto legislativo n. 59
del 2010, "Attuazione
della direttiva
2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato
interno"**

maggio 2010
n. 218

a cura di: M. Celentano
ha collaborato: L. Ventura nell'ambito di uno *stage* presso
il Servizio Studi del Senato

Avvertenza

Il presente lavoro assume come testo di riferimento il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2010, supplemento ordinario n. 75.

Il testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di decreto legislativo n. 171 presentato alle Camere per il prescritto parere e, nella seconda colonna, il testo del decreto legislativo.

Sono evidenziate in carattere neretto le differenze tra i due testi.

Le annotazioni riportate nella terza colonna evidenziano il rapporto tra le modifiche apportate (o non apportate) al testo e il contenuto dei pareri parlamentari (laddove non sia specificato, si fa riferimento allo schema di parere presentato dai relatori delle Commissioni riunite 2^a e 10^a del Senato, ma non votato e al parere delle Commissioni riunite II e X della Camera).

INDICE

PREMESSA	9
1. L'ESITO DEI PARERI PARLAMENTARI.....	11
2. SINTESI DEL CONTENUTO.....	12
3. RELAZIONI E PARERI ALLEGATI	29
4. CONFORMITÀ CON LA NORMA DI DELEGA	29
5. RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE COSTITUZIONALMENTE DEFINITE	30
6. COMPATIBILITÀ COMUNITARIA	31
7. FORMULAZIONE DEL TESTO	32
TESTO A FRONTE TRA L'A.G. N. 171 E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010.....	35
ITER PARLAMENTARE	
SENATO DELLA REPUBBLICA	
COMMISSIONI 2 ^a E 10 ^a RIUNITE - SEDUTA DEL 16 MARZO 2010.....	193
AFFARI COSTITUZIONALI (1 ^a) - SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2010.....	225
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14 ^a) - SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2010	226
CAMERA DEI DEPUTATI	
COMMISSIONI RIUNITE II E X - SEDUTA DELL'11 MARZO 2010.....	230
V COMMISSIONE - SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2010.....	236
XIV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 10 MARZO 2010.....	238

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno", approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2009, è stato trasmesso alle Camere il 21 dicembre 2009 ai fini dell'espressione del parere previsto dalla legge delega (in particolare dagli articoli 1, comma 3, e 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

Lo schema è stato assegnato alle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato, nonché, in sede consultiva, alle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato. Alla Camera è stato assegnato analogamente alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive), nonché alle Commissioni V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Al Senato, le Commissioni riunite 2^a e 10^a non hanno approvato un parere, ma hanno concluso l'esame con l'illustrazione di alcuni schemi di parere. Ai fini del presente lavoro si assumerà come riferimento lo schema di parere dei relatori di maggioranza presentato nella seduta del 16 marzo 2010, che si configura come parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

La 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo con rilievi nella seduta del 26 gennaio 2010, mentre la 14^a Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni il 10 febbraio 2010.

Alla Camera, in data 11 marzo 2010 le Commissioni riunite II e X hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni in data 10 marzo 2010 e la V Commissione ha espresso un parere favorevole con rilievi il 24 febbraio 2010.

1. L'ESITO DEI PARERI PARLAMENTARI

Lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno", è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 Marzo 2010 e pubblicato il 23 aprile 2010.

Dal raffronto tra lo schema trasmesso alle Camere ed il decreto legislativo definitivo emerge, in linea generale, la seguente situazione relativa al recepimento da parte del Governo delle indicazioni dei pareri parlamentari espressi dalle Commissioni:

	Camera	Senato
Condizioni formulate	7	2
Condizioni recepite	5	1
<i>% condizioni recepite</i>	71%	50%
Osservazioni formulate	25	30
Osservazioni recepite	16	17
<i>% osservazioni recepite</i>	64%	57%

Si ricorda che, in base alle lettere del 12 febbraio e del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio, gli schemi di atti normativi del Governo, una volta trasmessi al Parlamento, possono essere modificati dal Governo medesimo solo in accoglimento di rilievi contenuti nel parere parlamentare ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In particolare, nella lettera del 12 febbraio 1998 si afferma che “ [...] per il corretto e proficuo esercizio della prerogativa parlamentare il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non possa configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso. L’introduzione, successivamente all’espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere,

2. SINTESI DEL CONTENUTO

Lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno", in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 3, e 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dà attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2009. La direttiva "servizi" è una delle misure più rilevanti per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell'Unione europea, in quanto consente di superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri. Poiché i servizi rappresentano un settore chiave per la competitività a livello mondiale e la crescita occupazionale dell'UE, la direttiva contribuisce in maniera determinante al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, in linea con le previsioni della Strategia di Lisbona.

Si illustrano di seguito i contenuti del provvedimento come approvato definitivamente dal Governo.

Il Titolo I della Parte prima (artt. 1-9) reca disposizioni di carattere generale che definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento, nel quale rientrano le attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o fornitura di prestazioni anche di carattere intellettuale e dal quale risultano escluse (artt. 2-7):

§ le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri;

§ la disciplina fiscale delle attività di servizi;

§ i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva;

§ i servizi sociali, relativi ad alloggi popolari, assistenza all'infanzia, sostegno alle famiglie e alle persone in stato di bisogno; i servizi finanziari e di trasporto. Ai servizi di comunicazione si applicano solo le disposizioni del titolo IV e V.

Ulteriori servizi esclusi sono quelli di: somministrazione ai lavoratori forniti da agenzie di lavoro; sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico; audiovisivi; privati di sicurezza e forniti da notai. Sono infine esclusi il gioco d'azzardo, le scommesse e le attività delle case da gioco.

pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento: essa sarebbe infatti esercitata in riferimento ad un testo diverso da quello oggetto della deliberazione governativa".

E' prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche europee volto alla ricognizione delle attività di servizi comunque escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Il Titolo II (artt. 10-19) disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi in regime di stabilimento; il Titolo III (artt. 20-24) riguarda invece le prestazioni effettuate in via transfrontaliera non in regime di stabilimento, ma in modo occasionale e temporaneo

La direttiva, al considerando n. 77, precisa che, per quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione e che occorre valutare il carattere temporaneo delle attività considerate non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, periodicità o continuità.

La nuova normativa è fondata sul principio contenuto nell'articolo 9 della direttiva 2006/123/CE, secondo cui l'esercizio dell'attività di servizi è espressione della libertà economica del prestatore e non può essere soggetto a limitazioni ingiustificate o discriminatorie (art. 10 del decreto). L'articolo 9 della direttiva prevede infatti che gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore; b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale; c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

Sostanzialmente il titolo II consente di norma l'esercizio in Italia di uno dei servizi ricompresi nella direttiva a seguito della presentazione di una dichiarazione di inizio attività (cd. d.i.a.). La nuova disciplina ribalta l'attuale regime autorizzatorio, superando anche il principio di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 241 del 2000, secondo il quale, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'Amministrazione competente, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata. Tale disposizione infatti, come novellata dall'articolo 85, comma 1, del decreto, contiene la previsione secondo la quale l'esercizio di attività di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE può iniziare già dalla data di presentazione della d.i.a.

La relazione illustrativa e l'articolo 8, lettera f), del decreto precisano che tale regime generale, definito della d.i.a. *ad efficacia immediata*, non costituisce regime autorizzatorio.

Esso non è comunque estensibile a tutti i settori dei servizi interessati alla direttiva: per diversi di essi, infatti, motivi imperativi di interesse generale, definiti dall'articolo 8, comma 1, lett. *h*), possono imporre di subordinare l'accesso all'esercizio dell'attività di servizi a *specifici requisiti* o a particolari *regimi autorizzatori*.

Nella prima ipotesi, in ogni caso, i requisiti indicati dall'articolo 11 (che riprendono quelli indicati dall'articolo 14 della direttiva, individuati sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia) sono considerati incompatibili con la libertà di stabilimento e non possono quindi essere introdotti (tra di essi, il requisito della cittadinanza e residenza in Italia; l'obbligo che lo stabilimento principale sia in Italia; di dimostrare un bisogno economico o un'adeguata richiesta del mercato; di presentare idonea garanzia finanziaria; di aver già esercitato l'attività in Italia).

In base all'articolo 12 possono invece essere richiesti specifici requisiti consistenti in restrizioni numeriche o territoriali, alla presenza di un determinato statuto, ad obblighi inerenti al capitale, al rispetto di tariffe obbligatorie inderogabili, ecc., in ogni caso da notificare previamente alla Commissione europea (art. 13).

Sempre in presenza di motivi imperativi di interesse generale, fatte salve le disposizioni relative ad ordini, collegi e albi professionali, sarà possibile istituire o mantenere regimi autorizzatori solo ove siano rispettati i principi di non discriminazione e di proporzionalità (rispetto all'interesse generale) ed ove le condizioni alle quali è subordinato l'accesso siano, inoltre, chiare ed inequivocabili, oggettive, rese pubbliche preventivamente, trasparenti ed accessibili (artt. 14 e 15).

La relazione illustrativa spiega che le disposizioni generali relative ai regimi autorizzatori derivano anche dai risultati di un monitoraggio di tali regimi e dei relativi requisiti di accesso effettuato in collaborazione con tutte le amministrazioni, a seguito del quale sono state introdotte anche le disposizioni della seconda parte del decreto sui singoli regimi autorizzatori.

Sono da considerarsi regimi autorizzatori sia quelli che prevedono la d.i.a. ad efficacia differita (ovvero la formazione del silenzio-assenso trascorso un dato periodo di tempo) sia quelli che si concludono con un provvedimento espresso che autorizza l'attività. La previsione di un provvedimento espresso richiede la sussistenza di un interesse generale; l'articolo 17 fissa inoltre la decorrenza del termine di conclusione del procedimento nel momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria e prevede che la ricevuta della domanda contenga specifiche informazioni sul termine conclusivo dell'*iter* e sui

possibili mezzi di ricorso esperibili; domanda e risposta possono essere, rispettivamente, inviate e ricevute anche per posta elettronica.

La limitazione delle autorizzazioni (numero chiuso) può essere correlata unicamente: *1) a motivi inerenti la scarsità delle risorse naturali 2) alle capacità tecniche disponibili*. In tal caso sono previste procedure di selezione tra i candidati improntate alla predeterminazione dei criteri e all'imparzialità (art. 16).

Salvo deroghe in talune limitate ipotesi e per motivi imperativi di interesse generale, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (art. 19) ha normalmente efficacia su tutto il territorio nazionale, consentendo anche l'apertura di filiali, rappresentanze o uffici locali e ha durata illimitata.

A fini di imparzialità e di tutela della concorrenza, si prevede che operatori concorrenti (nel settore dei servizi interessato) non possano prendere parte, direttamente o indirettamente, al procedimento cui consegue l'autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sono fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di ordini professionali che agiscono in qualità di autorità competente.

Accogliendo una osservazione del Senato, l'articolo 18 specifica poi che tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione – di cui si può prevedere la revoca se l'attività non è avviata entro un certo termine – sono periodicamente verificabili dall'Amministrazione interessata.

Con riferimento alle prestazioni di servizi in Italia in via temporanea e occasionale (non quindi da parte di prestatori ivi stabiliti), il Titolo III esonera i relativi prestatori dai requisiti derivanti dalla legislazione italiana di settore. Deroghe a tale regola generale - ovvero la richiesta al prestatore transfrontaliero del possesso di specifici requisiti - sono possibili solo in presenza di motivi imperativi di interesse generale che riguardino *ordine pubblico, sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente* (art. 20). Rimangono in ogni caso salve le disposizioni relative alla prestazione di servizi per le professioni regolamentate disciplinate dal decreto legislativo n. 206 del 2007 (di recepimento della direttiva 2005/36/CE).

Anche in relazione alle prestazioni temporanee e occasionali di servizi sono dettati "requisiti vietati" ovvero requisiti al cui possesso non può essere subordinato il diritto del libero prestatore transfrontaliero (art. 21); come nel caso dell'articolo 11, il divieto deriva essenzialmente dal carattere discriminatorio

dell'eventuale richiesta, possibile solo ove giustificata da gravi motivi imperativi negli specifici settori di interesse generale sopraindicati.

La disciplina sopra richiamata non si applica ad alcune materie, elencate dall'articolo 22, nelle quali quindi sono possibili deroghe al regime della libertà della prestazione di servizi; tra queste: i servizi di interesse economico generale (nel settore postale, dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti), il distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi, la disciplina della privacy, la libera prestazione di avvocati comunitari, la normativa sull'immigrazione, la prestazione di servizi per le professioni regolamentate (cui si applica la specifica disciplina contenuta nel sopra richiamato decreto legislativo n. 206 del 2007), gli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio, il diritto d'autore, ecc.

Regole di cooperazione amministrativa tra Stati membri in caso di prestazioni transfrontaliere (verifiche, ispezioni, scambi di informazioni) sono dettate dagli articoli 38 e 40 del decreto.

Mentre l'articolo 23 – riproducendo il regime del decreto legislativo n. 72 del 2000, di attuazione della direttiva 96/71/CE – stabilisce condizioni di lavoro dei prestatori comunitari distaccati analoghe a quelle stabilite dalla disciplina nazionale (leggi, regolamenti, contratti di lavoro) per i lavoratori italiani che svolgano le analoghe prestazioni subordinate di servizi, l'articolo 24 chiarisce, infine, che i prestatori di servizi stabiliti in Italia, ove svolgano lavoro temporaneo o occasionale, godono degli stessi diritti dei prestatori comunitari in regime di libera prestazione. La relazione illustrativa spiega che tale disposizione è diretta ad evitare le cd. discriminazioni al contrario di soggetti nazionali, principalmente nel caso di spostamento sul territorio, ai fini di una prestazione temporanea od occasionale, del prestatore che disponga di un'autorizzazione territorialmente limitata.

Il Titolo IV (artt. 25-27), recante disposizioni in materia di semplificazione amministrativa. L'articolo 25 consente ai prestatori l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive, di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

L'articolo 38, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affida al Governo il compito di procedere - tramite apposito regolamento e sulla base di specifici principi e criteri - alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive, già previsti presso i comuni. Secondo la legge n. 69 del 2009, le disposizioni dell'articolo 38 costituiscono adempimento della direttiva "servizi". Per i comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti verranno esercitate dalle camere di commercio, mediante il portale "impresa.gov", che assume la denominazione di "impresainungiorno", gestito congiuntamente con l'ANCI.

Come si sottolinea nella relazione illustrativa, la procedura prevista dall'articolo 38 viene estesa alle prestazioni di servizi che non rientrano nella c.d. "impresa in un giorno" e non riguardano la realizzazione di impianti, in quanto il campo di applicazione della direttiva "servizi" è più ampio di quello coperto dalla precedente normativa in materia di sportello unico.

Le domande di accesso all'attività di servizi, oltre che attraverso lo sportello unico, possono essere presentate contestualmente alla comunicazione unica attraverso il registro delle imprese che provvede a trasmetterle immediatamente allo sportello unico.

Per quanto riguarda le comunicazioni iniziali per l'avvio dell'attività d'impresa, l'articolo 9 del decreto-legge n. 7, convertito dalla legge n. 40 del 2007, prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali siano sostituiti da una comunicazione unica presentata per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del registro delle imprese delle camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

L'esercizio delle funzioni dello sportello unico possono essere delegate alle camere di commercio in caso di mancata istituzione del medesimo da parte del comune o di non rispondenza dello sportello ai requisiti di cui all'articolo 38 prima citato. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese il punto di contatto nazionale con le amministrazioni statali, regionali o locali e con i soggetti responsabili dei controlli e della disciplina delle attività dei servizi è costituito dal portale "impresa in un giorno".

Le autorità competenti devono garantire l'espletamento presso lo sportello unico, da parte del prestatore, di tutte le ulteriori formalità richieste ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 26 garantisce ai prestatori e ai destinatari l'accesso, attraverso lo sportello unico, ad una serie di informazioni che comprendono: i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia; i dati necessari per entrare in contatto diretto con le autorità competenti; i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori; i mezzi di ricorso in caso di controversie; i dati relativi ad associazioni o organizzazioni presso cui ottenere assistenza.

In materia di certificazioni attestanti il possesso di determinati requisiti viene riconosciuta come idonea la documentazione rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea che abbia finalità equivalenti o dalla quale comunque si evinca che il requisito è rispettato (articolo 27).

Il Titolo V (artt. 28-30) reca disposizioni a tutela dei destinatari dei servizi, prevedendo che la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in altro Stato membro non può essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione o a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario.

Inoltre, al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori in base alla sua nazionalità o alla sua residenza.

Le disposizioni del Titolo VI – in attuazione degli articoli 22-27 della direttiva – recano disposizioni in materia di informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario del servizio (consumatore o impresa), di risoluzione delle eventuali controversie, di obblighi assicurativi e di pubblicità.

L'articolo 31 stabilisce in capo al prestatore precisi obblighi informativi al destinatario da assolvere entro la stipula del contratto e comunque prima della fornitura del servizio. Tali informazioni, da rendere in modo chiaro e senza ambiguità, riguardano il prestatore e la sua attività; si tratta in particolare dei dati identificativi (nome, *status*, forma giuridica, indirizzo), delle informazioni relative all'iscrizione all'albo e all'ordine competente, alla qualifica professionale e allo Stato membro nel quale è stata acquisita, alle clausole contrattuali eventualmente praticate, al prezzo del servizio se precostituito, all'assicurazione, se esistente, alla presenza di eventuali codici di condotta da rispettare, ecc. Tali informazioni, rese dal prestatore di propria iniziativa, devono essere rese essere accessibili al destinatario anche in forma elettronica (ad esempio sul sito *internet* del prestatore) e riportate su ogni documento informativo di illustrazione del servizio reso. Informazioni supplementari possono, poi, essere richieste al prestatore dal destinatario in relazione al costo del servizio (se non ci sono prezzi predefiniti, va comunicato il metodo di calcolo del prezzo o un dettaglio preventivo); alle eventuali discipline professionali vigenti (leggi, regolamenti, codici deontologici, l'esistenza di organismi di conciliazione presso gli ordini). L'articolo 32 specifica che – per rendere possibile reclami sul servizio reso - tra i dati identificativi vadano indicati indirizzo postale, numeri di telefono, fax ed indirizzo *e-mail*. Nell'ipotesi in cui sia obbligatorio prestare una garanzia finanziaria per ottemperare ad una decisione giudiziaria sono considerate equivalenti le garanzie finanziarie costituite dal prestatore presso una banca o istituto assicurativo costituite presso altro Stato membro dell'Unione. È prevista, inoltre, l'obbligatorietà per il prestatore (membro di ordini professionali, associazioni professionali o associato a codici di condotta) di informare il destinatario dell'eventuale possibilità di ricorrere ad organismi di conciliazione stragiudiziale.

Nel caso in cui sia prevista un'assicurazione di responsabilità professionale, l'articolo 33 considera equivalente la garanzia stipulata in altro Stato membro che quindi non può essere imposta *ex-novo* al prestatore di servizi stabilito.

L'articolo 34, nel confermare la libertà di ricorrere alla pubblicità in materia di professioni regolamentate, permette esclusivamente limitazioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non-discriminazione e di proporzionalità. Le comunicazioni commerciali del professionista devono essere conformi alle regole di deontologia professionale; in particolare, i relativi codici devono rispettare le norme comunitarie relative all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività professionale – ferma la libertà di scegliere le forme più opportune - si possono svolgere attività multidisciplinari (articolo 35); tuttavia – in relazione alle sole professioni regolamentate ed alle prestazioni di servizi di certificazione, di omologazione, controllo, prova e collaudo tecnico - è consentito apporre limitazioni per evitare i conflitti d'interesse e garantire indipendenza e imparzialità, nonché regole deontologiche specifiche per rendere le attività compatibili tra loro e per garantire il segreto professionale.

Il Titolo VII (artt. 36-43) disciplina la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (la leale collaborazione amministrativa tra gli Stati membri costituisce uno dei principi cardine del Trattato dell'Unione europea).

Le competenti autorità amministrative degli Stati membri sono pertanto tenute al rispetto di specifici e definiti comportamenti nello scambio informativo con le autorità di altri Stati membri, pena l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Considerata la prescrizione che lo scambio di informazioni e richieste deve avvenire obbligatoriamente per via elettronica, per accelerare e facilitare la cooperazione tra Stati membri, la Commissione europea ha elaborato, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema informativo chiamato *Internal Market Information* (IMI). Tale sistema ha previsto la designazione di un coordinatore nazionale con il compito di costituire il "punto di contatto nazionale" per la gestione tecnica del sistema e per coordinare il flusso informativo al fine di evitare "blocchi" o per facilitare la ricerca delle autorità competenti a rispondere alle richieste delle autorità competenti degli altri Stati membri. Tale punto di contatto è stato individuato nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'obbligo di prestarsi reciproca assistenza è imposto sia in caso di stabilimento sia in caso di libera circolazione dei servizi. La cooperazione

amministrativa, necessaria per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, contribuirà al rispetto dei requisiti applicabili e a non ingenerare, per esempio, duplicazioni dei controlli o ulteriori e non giustificabili barriere.

Le richieste che possono essere inoltrate al fine di assicurare il controllo effettivo di un prestatore e la tutela dei destinatari dei servizi devono essere precise e motivate e indicare chiaramente i tipi di informazione richiesta e le ragioni per le quali l'informazione è necessaria per svolgere correttamente il controllo.

Le risposte alle domande devono essere fornite al più presto e per via elettronica. L'autorità competente che riceve la richiesta di informazioni dovrebbe essere capace di trasmettere rapidamente l'informazione all'autorità richiedente dell'altro Stato membro. Le informazioni fornite ad altri Stati membri non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli motivati nella richiesta.

In casi eccezionali lo scambio di informazioni può essere difficoltoso, per esempio perché il prestatore non coopera con le autorità competenti. In tal caso le autorità richiedenti e quelle riceventi devono cercare una soluzione e nelle situazioni più critiche dovranno consultare i punti di contatto nazionali per facilitare la soluzione del problema. Nel caso estremo di incapacità di un'autorità ad adempiere all'obbligo di mutua assistenza, la Commissione europea deve essere informata affinché vengano prese misure adeguate, ultima delle quali la procedura d'infrazione.

Le autorità competenti provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul territorio nazionale siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

Per quanto riguarda gli obblighi di cooperazione in caso di stabilimento sul territorio, è compito dell'autorità competente nazionale assicurare la conformità alla propria legislazione. A tal fine, la stessa autorità competente può chiedere ai suoi omologhi in altri Stati membri di verificare la conformità con alcune proprie esigenze (per esempio nel caso di un prestatore di servizi che esibisce documenti emessi da autorità competenti di altri Stati membri e che l'autenticità di tali documenti sia dubbia). L'autorità competente può anche chiedere ragguagli al fine di evitare duplicazioni di requisiti e di controlli.

Per quanto invece riguarda gli obblighi di cooperazione in caso di prestazione di servizi transfrontalieri, si consideri che, ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto, gli Stati membri nei quali vengono erogati i servizi non possono imporre i propri requisiti a prestatori di servizi degli altri Stati membri, a meno che non siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di salute

pubblica o di protezione dell'ambiente. Tale distinzione caratterizza gli articoli 38 e 40, che stabiliscono regole di collaborazione amministrativa in caso di prestazioni transfrontaliere, differenziando i compiti delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e dello Stato membro ove il servizio viene prestato sulla base della stessa distinzione.

In particolare, nei casi in cui lo Stato membro ove il servizio viene prestato può imporre i propri requisiti, l'articolo 40, comma 1, dispone che tocca al medesimo Stato membro di controllare l'attività del prestatore transfrontaliero che fornisce il servizio sul territorio ed effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto di tali regole. Peraltro l'autorità competente può chiedere l'aiuto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

Invece, nei casi in cui lo Stato membro di stabilimento vigila sul rispetto dei propri requisiti, le autorità nazionali competenti dovranno aiutare lo stesso Stato membro ai fini del controllo del prestatore.

Viene inoltre previsto, dall'articolo 41, un meccanismo d'allerta qualora un'autorità competente venga a conoscenza di fatti gravi e precisi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente.

La Parte seconda del provvedimento in esame riguarda le disposizioni relative ai procedimenti autorizzatori di competenza delle singole amministrazioni.

In tale ambito, il Titolo I (artt. 44-62) riguarda i procedimenti autorizzatori di competenza del Ministero della giustizia concernenti le professioni regolamentate (coerentemente con l'art. 2, par. 2, della direttiva, sono esclusi i servizi forniti dai notai).

L'articolo 44 stabilisce, anzitutto, che l'attività professionale regolamentata esercitata in via temporanea e occasionale (in libera prestazione) è soggetta alle previsioni dell'articolo 20 (su cui sopra), ferma restando la disciplina contenuta nel Titolo II del decreto legislativo n. 207 del 2006, di recepimento della direttiva qualifiche 2005/36/CE (che sancisce il principio del libero esercizio della professione, in modo occasionale e temporaneo, da parte del prestatore transfrontaliero, prevedendo nel contempo specifici adempimenti) e nella legge n. 31 del 1982 (in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di Stati membri), nonché le altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Tale disposizione riprende la clausola di specialità contenuta nell'articolo 3 della direttiva servizi (e nell'articolo 9 del decreto), secondo la quale nel caso di contrasto tra le disposizioni della direttiva servizi e le disposizioni di altri atti

comunitari che disciplinano aspetti specifici di attività di servizi o professioni specifiche, fa prevalere queste ultime sulla direttiva servizi. Tra tali atti comunitari rientra anche la direttiva qualifiche.

L'articolo 9, comma 4, del citato decreto n. 207 (in attuazione dell'articolo 5 della direttiva qualifiche) dispone che, in caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente. In proposito, il considerando n. 31 della direttiva, in merito al rapporto tra le due direttive, spiega che la direttiva servizi riguarda questioni diverse da quelle relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e le semplificazioni amministrative.

In forza del medesimo principio di specialità, la relazione illustrativa esplicita la prevalenza sulla direttiva servizi delle direttive che regolamentano in via specifica la professione forense, ovvero la direttiva 77/249/CEE (recepita dalla legge n. 31 del 1982) e la direttiva 98/5/CE (recepita dalla legge n. 96 del 2001); tali atti rispettivamente riguardano la libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di Stati membri e l'esercizio permanente della professione di avvocato in Stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica.

Gli articoli 45 e 46 riguardano il procedimento per l'iscrizione agli albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate nonché i requisiti di iscrizione. In particolare, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva ed in attuazione del principio di non discriminazione, è stabilito il principio per il quale i cittadini Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della medesima e la residenza in Italia è equiparata al domicilio professionale; coordinando, inoltre, con le singole leggi professionali quanto previsto dalla normativa di attuazione della direttiva qualifiche (il citato decreto n. 207) si ribadisce che il decreto ministeriale di riconoscimento della qualifica costituisce titolo per l'iscrizione (art. 46).

L'articolo 45 detta la procedura per l'iscrizione individuando nel consiglio dell'ordine o nel collegio competente l'autorità deputata a ricevere la domanda; fissa un termine di due mesi per la conclusione del procedimento d'iscrizione; prevede che il silenzio-assenso (ovvero il decorso del termine indicato in assenza di risposta) comporta l'automatica iscrizione all'albo, registro o elenco. In applicazione della clausola di specialità, si ribadisce la prevalenza di discipline speciali di attuazione di norme comunitarie relative a particolari professioni (come quella, citata, degli avvocati).

L'articolo 47 permette l'esercizio in forma associata delle professioni regolamentate in regime di stabilimento fermo restando, in ogni caso, il rispetto della legislazione nazionale; in particolare, sono richiamate le norme della cd. legge Bersani (art. 2 della legge n. 248 del 2006) che hanno abrogato l'obbligatorietà delle tariffe massime e minime ed il divieto del patto di quota-lite, i limiti alla pubblicità informativa ed il divieto di società professionali multidisciplinari.

Si demanda poi a specifici regolamenti, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, il coordinamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate con i principi contenuti nello schema di decreto (art. 48).

In proposito, la relazione al provvedimento spiega la necessità della disposizione in considerazione del fatto che alcune professioni sono attualmente regolamentate da fonti di rango secondario (in particolare con riferimento ai criteri di iscrizione all'albo e ai requisiti). In proposito, si richiamano, a titolo esemplificativo, il regolamento n. 2537 del 1925 relativo alle professioni d'ingegnere e di architetto e il regolamento n. 274 del 1929 relativo alla professione di geometra.

I successivi 14 articoli dello schema di decreto in esame (artt. 49-62) novellano le leggi che disciplinano le singole professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, per adeguarle ai principi fissati dalla direttiva servizi.

Le diverse discipline sono conformate - nel rispetto delle condizioni di non discriminazione, necessità (motivi imperativi d'interesse generale) e proporzionalità - ad una serie di principi fondamentali della direttiva 2006/123/CE: parificazione dei cittadini comunitari a quelli italiani ed equiparazione della residenza al domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo; eliminazione della condizione di reciprocità per i cittadini della Unione europea; riconoscimento come titolo abilitante del decreto ministeriale di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva qualifiche; adozione del principio del silenzio assenso (art. 45, commi 4 e 5, dello schema di decreto) decorsi due mesi - anziché tre - dalla domanda di iscrizione all'albo (iscrizione automatica); eliminazione dalle singole discipline professionali di norme superate o incompatibili con la direttiva servizi.

Sono così adeguati ai principi della direttiva i contenuti delle leggi ordinamentali relative alle seguenti professioni regolamentate: avvocato (regio decreto n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934) (art. 49); dottore agronomo e forestale (legge n. 3 del 1976) (art. 50); agrotecnico (legge n. 251 del

1986) (art. 51); attuario (legge n. 124 del 1942) (art. 52); perito agrario (legge n. 434 del 1968) (art. 53); giornalista (legge n. 69 del 1963) (art. 54) (in particolare, a fini di coordinamento è aggiunta alla legge professionale un *art. 31-bis*, il cui comma 1 equipara i cittadini membri dell'Unione ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti); dottore commercialista ed esperto contabile (legge n. 139 del 2005) (art. 55); biologo (legge n. 396 del 1967) (art. 56); consulente del lavoro (legge n. 12 del 1979) (art. 57); geologo (legge n. 112 del 1963 e n. 339 del 1990) (artt. 58 e 59); tecnologo alimentare (legge n. 59 del 1994) (art. 60); geometra (legge n. 75 del 1985) (art. 61); perito industriale (legge n. 17 del 1990) (art. 62); assistente sociale (legge n. 84 del 1993) (art. 63).

Il Titolo II (artt. 63-80) reca disposizioni relative a procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Obiettivo dell'intervento normativo in commento – come si legge nella relazione illustrativa - è quello di razionalizzare e rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina in materia di requisiti di accesso e svolgimento delle attività di servizi, secondo le indicazioni della giurisprudenza comunitaria e della Corte costituzionale italiana.

Le scelte di semplificazione più rilevanti effettuate in materia di esercizio dell'attività commerciale riguardano: 1) l'eliminazione del contingentamento numerico e del criterio del reddito della popolazione residente e fluttuante, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 63); 2) in materia di requisiti di accesso, l'unificazione della disciplina per tutte le attività commerciali, sia di vendita sia di somministrazione di alimenti e bevande (art. 70).

Nello specifico, le disposizioni concernenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande – che modificano o abrogano diverse norme della legge n. 287 de 1991 (*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*) prevedono:

§ il rilascio di autorizzazione da parte del comune per l'apertura degli esercizi e la dichiarazione di inizio di attività per il trasferimento di sede, di gestione o di titolarità degli esercizi e per l'attività riservata a particolari soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 287 del 1991;

§ l'adozione di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi da parte dei comuni che possano prevedere anche divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale, viabilità; Dalla programmazione sono escluse le attività riservate a particolari soggetti;

§ il trasferimento di gestione subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante;

§ l'assoggettamento dell'esercizio dell'attività alla conformità del locale a criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

§ la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non possieda più i requisiti previsti, in caso di sospensione dell'attività per oltre dodici mesi, di non rispondenza dello stato dei locali ai criteri ministeriali, di mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dall'autorizzazione.

Sono previste, altresì, modifiche e abrogazioni di norme contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 che comportano:

§ la dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata da presentare allo sportello unico (in luogo della attuale *comunicazione* ad efficacia differita), per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato (in sostanza, degli esercizi commerciali di ridotta dimensione), nonché per le vendite negli spacci interni, per le vendite mediante apparecchi automatici, per le vendite per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, per le vendite presso il domicilio dei consumatori;

§ l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche rilasciata oltre che a persone fisiche e a società di persone anche a società di capitali o cooperative. Per l'attività in forma itinerante il rilascio compete al comune in cui il richiedente intende avviare l'attività (e non più al comune in cui è residente o ha la sede legale).

Inoltre si provvede (art. 71) alla modifica ed omogeneizzazione dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali attualmente contenuti nella citata legge n. 287 (per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande) e nel citato decreto n. 114 (per l'attività commerciale di vendita).

L'ex articolo 71 dello schema di decreto, relativo al sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, è stato eliminato conformemente alle richieste avanzate nei pareri espressi delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Si osserva infatti che la rete di vendita delle edicole italiane non solo non è un sistema concorrenziale (prezzi di acquisto e di vendita, quantità e tipo di pubblicazione da vendere non sono fissate dalle rivendite), ma soprattutto svolge un servizio qualificabile di pubblica utilità rivolto al cittadino e garantisce anche all'editore, soprattutto quello di piccole e medie dimensioni, il diritto ad essere presente con le proprie pubblicazioni in ogni punto in cui intenda commercializzarle. Si ritiene pertanto che, viste le vigenti disposizioni legislative e considerato che esse sono attuative degli obblighi di cui all'articolo 21 della Costituzione e che la stessa direttiva al considerando 11 recita: "La presente

direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione", l'impianto legislativo esistente per la distribuzione e la vendita dei giornali, ed in particolare il decreto legislativo n. 170 del 2001 (da cui discende il peculiare tipo di servizio di pubblica utilità svolto dalle rivendite di giornali), sia in armonia con la stessa direttiva e non debba subire alcuna variazione, dovendosi sopprimere quindi l'articolo 71 dello schema di decreto in titolo.

L'articolo 72 introduce semplificazioni per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di facchinaggio, prevedendo che non debba essere presentata la dichiarazione di inizio di attività prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994 da quei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 57 del 2001, facendo così venir meno il sistema di una doppia presentazione che risulta ingiustificato in termini di adeguatezza e proporzionalità.

Gli articoli 73-76 prevedono misure di semplificazione per le attività di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, la cui disciplina nazionale vigente subordina l'esercizio dell'attività all'iscrizione in ruoli o elenchi. Come suggerito nel parere della competente Commissione del Senato, agli articoli in questione sono stati aggiunti tre nuovi commi al fine di prevedere che i richiami al ruolo (ed, in particolare, quelli relativi alla distinzione per specifica categoria di attività), contenuti nelle leggi che disciplinano le attività sopra indicate devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Si ricorda che, per quanto riguarda gli agenti commerciali, la normativa comunitaria esclude per l'esercizio di tali professioni la necessità di iscriversi in ruoli e anche la Corte di giustizia europea ha affermato che l'iscrizione dell'agente commerciale nel ruolo non può essere considerata condizione di validità del contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo proponente.

Gli articoli in esame per le menzionate attività di servizio che necessitano di iscrizione in ruoli o elenchi prevedono la soppressione di tali ruoli o elenchi (unificando i relativi profili professionali nell'ambito della nuova categoria degli intermediari commerciali e di affari) e la trasformazione del titolo autorizzatorio in dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.). In particolare, per l'esercizio delle relative attività si richiede unicamente una d.i.a. da presentare alla camera di commercio tramite lo sportello unico per le attività produttive e per conoscenza alla Questura, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente, alla quale consegue, verificato il possesso dei

requisirti, l'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) tenuto dalle camere di commercio e la contestuale attribuzione della qualifica.

Conformemente alle indicazioni espresse nello schema di parere delle Commissioni riunite II e X del Senato, agli articoli 77-79, per le attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, la presentazione della d.i.a. ad efficacia differita allo sportello unico per le attività produttive, è stata sostituita con la presentazione, per l'esercizio delle attività, della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 (cd. "d.i.a. immediata") al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali.

Infine l'articolo 80 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli articoli 72-76.

Al decreto legislativo definitivamente approvato dal Governo è stato aggiunto l'articolo 81 relativo a "Marchi ed attestati di qualità dei servizi" al fine di tener conto di quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati.

Si prevede infatti che i soggetti che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi rendano disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito *internet*, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità.

Passando al Titolo III, l'articolo 82 reca modifiche alla disciplina dell'attività di spedizioniere doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, in primo luogo eliminando le limitazioni territoriali attualmente vigenti per l'esercizio di tale attività, in linea con il principio della libera circolazione dei servizi in ambito nazionale. In tal modo lo spedizioniere doganale potrà operare sull'intero territorio nazionale.

Inoltre si modificano i requisiti di ammissione agli esami di spedizioniere doganale, al fine di facilitare l'accesso al medesimo esame. In particolare si consente di partecipare allo stesso esame anche coloro che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale organizzato da un istituto universitario e siano iscritti da almeno un anno nel registro del personale ausiliario.

L'articolo 83 reca una semplificazione delle procedure amministrative per l'apertura e l'operatività delle strutture turistico – ricettive, prevedendo che siano soggette alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. Viene in tal modo garantito un lasso temporale di possibile intervento dell'autorità competente prima di consentire l'avvio della nuova attività.

La Parte terza, infine, è composta da due titoli, il Titolo I, recante la clausola di cedevolezza e il Titolo II, recante le disposizioni finali.

Dalla clausola di cedevolezza contenuta nell'articolo 84 deriva l'applicabilità delle disposizioni del decreto che incidono su materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva “servizi” (sul punto cfr. la voce *Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite*).

Il comma 1 dell'articolo 85 novella l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, introducendo la d.i.a. ad efficacia immediata (vd. sopra, art. 10); i commi successivi recano specifiche modifiche ad abrogazioni per coordinare la normativa di settore alla nuova disciplina di attuazione della direttiva servizi.

Il comma 2 dell'articolo 85, che modifica l'articolo 60, comma 4, del decreto attuativo della vigente direttiva qualifiche (decreto legislativo n. 206 del 2007), ha natura di mero coordinamento normativo.

L'articolo 60, comma 4, prevede attualmente che ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge agli abrogati decreti legislativi nn. 115 del 1992 e 319 del 1994 (di recepimento delle precedenti direttive in materia) vada fatto alle corrispondenti disposizioni del decreto n. 206. Poiché il comma 2 dello stesso articolo ha abrogato le precedenti discipline attuative delle direttive in materia di qualifiche professionali cioè i decreti legislativi nn. 115 del 1992, 319 del 1994 e 229 del 2002, con la modifica del comma 4 si aggiunge ad essi anche il mancante decreto n. 229 del 2002 (di attuazione della direttiva 1999/42/CE, che istituiva un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche).

I successivi commi dell'articolo 85 abrogano disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

Oltre all'articolo 9 della legge n. 428 del 1990 (*legge comunitaria per il 1990*) che prevede, per i giornalisti, disposizioni ora contenute nel nuovo art. 31-*bis* introdotto nella legge professionale dall'articolo 54, comma 4, del decreto in esame, sono abrogate alcune disposizioni delle seguenti leggi (comma 5): legge n. 287 del 1991 (*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività*

dei pubblici esercizi); decreto legislativo n. 114 del 1998 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*); legge n. 204 del 1985 (*Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio*), norme sui requisiti per l'iscrizione nel ruolo (art. 5); legge n. 478 del 1968 (*Ordinamento della professione di mediatore marittimo*); decreto del presidente della Repubblica n. 66 del 1973 (*Regolamento di esecuzione della legge n. 478 del 1968*); legge n. 135 del 1977 (*Disciplina della professione di raccomandatario marittimo*), norme sui requisiti d'iscrizione nell'elenco professionale (art. 9); legge n. 1 del 1990 (*Disciplina dell'attività di estetista*); legge n. 84 del 2006 (*Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia*).

Il comma 4 dell'articolo 85 sembra recare una disposizione di chiusura che prevede l'abrogazione di tutte le leggi e i regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi.

L'articolo 86, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

3. RELAZIONI E PARERI ALLEGATI

Lo schema di decreto è pervenuto corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica sugli oneri finanziari, dalla relazione tecnico-normativa e privo della relazione AIR, essendo stata avanzata la richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170. Non è pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, anche se la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un parere il 27 gennaio 2010 ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)

4. CONFORMITÀ CON LA NORMA DI DELEGA

I principi e criteri direttivi della delega sono contenuti nell'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).

Tra questi, si segnalano i criteri di cui alle lettere seguenti che non sembrano avere riscontro nel decreto legislativo in esame: *e*) elencazione in allegato al decreto dei regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di **servizi**; *s*) nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione di **servizi**, salvezza dei trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi (in proposito, *cfr.* art. 23, che non reca esplicitamente tali esclusioni).

5. RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE COSTITUZIONALMENTE DEFINITE

L'articolo 84, recante la cd. clausola di cedevolezza, prevede l'applicabilità delle disposizioni del decreto che incidono su materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della **direttiva servizi**. Sostanzialmente la norma sembra rispondere alla condizione contenuta nel parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome approvato il 27 gennaio 2010 ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 11 del 2005 relativo alle condizioni e procedure di adeguamento alla disciplina statale di attuazione e dell'articolo 10, comma 3, della stessa legge in relazione all'esercizio di poteri sostitutivi dello Stato.

La prima di tali disposizioni prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo. Gli atti normativi statali adottati si applicano quindi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. Il termine di attuazione della direttiva 2006/113/CE è scaduto il 28 dicembre 2009.

L'articolo 10, comma 3, prevede invece che, nei casi in cui il Consiglio dei Ministri adotti provvedimenti, anche urgenti, necessari all'adeguamento ad atti normativi e a sentenze degli organi giurisdizionali che riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei conseguenti poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della legge n. 11 del 2005.

Lo spirito del provvedimento, finalizzato a recepire la direttiva 2006/123/CE che è uno dei tasselli per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività del sistema produttivo dell'Unione europea, fa ricondurre lo stesso provvedimento, in via generale, alla materia *tutela della concorrenza*, attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, se si considerano le singole disposizioni che lo compongono, il provvedimento attiene anche alla materia *professioni*, che il terzo comma dell'articolo 117 citato rimette alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, nonché alla materia *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *g*), della Costituzione.

6. COMPATIBILITÀ COMUNITARIA

Per quanto concerne la compatibilità dello schema in esame con la direttiva 2006/123/CE, si segnala in primo luogo che si può rilevare una parziale difformità tra l'articolo 9 e il contenuto della direttiva. Infatti l'articolo 9 precisa che, in caso di contrasto con le disposizioni del decreto in esame, si applicano le disposizioni attuative di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici. Tra queste vengono espressamente citate: la legge n. 31 del 1982, sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, in attuazione della direttiva 77/249/CEE; il decreto legislativo n. 72 del 2000, in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, attuativo della direttiva 96/71/CE; il decreto legislativo n. 96/2001, concernente l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, di attuazione della direttiva 98/5/CE; il decreto legislativo n. 177/2005, sull'esercizio delle attività televisive, di attuazione della direttiva 89/552/CEE; il decreto legislativo n. 206/2007, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, in attuazione della direttiva 2005/36/CE. L'articolo 3 della direttiva cita invece solo i seguenti atti comunitari: *a*) la direttiva 96/71/CE; *b*) il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; *c*) la direttiva 89/552/CEE.

Per quanto riguarda l'articolo 44 dello schema in esame - premesso che nella clausola di specialità contenuta nell'articolo 3 della direttiva si afferma la prevalenza sulla direttiva servizi anche di specifici atti comunitari direttamente applicabili (in particolare, il regolamento 1408/1971) - occorre valutare se è opportuno esplicitare il riferimento a tali atti. Infatti l'articolo 44 menziona solo le disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie, e quindi sostanzialmente il recepimento di direttive e non anche i regolamenti comunitari

che, come è noto, risultano direttamente applicabili nell'ordinamento interno a prescindere dalla presenza di specifiche disposizioni nazionali attuative.

7. FORMULAZIONE DEL TESTO

Con riferimento all'articolo 85, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e i regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi, occorre richiamare le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi contenuti nelle circolari delle Presidenze di Camera e Senato, secondo cui la formula abrogativa esplicita innominata non deve essere utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

**TESTO A FRONTE TRA L'A.G. N. 171 E
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010**

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA	
TITOLO I Disposizioni Generali	TITOLO I Disposizioni Generali	
Capo I Ambito di applicazione	Capo I Ambito di applicazione	
Art. 1 <i>(Oggetto e finalità)</i> 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.	Art. 1 <i>(Oggetto e finalità)</i> 1. <i>Identico.</i>	
2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto	2. <i>Identico.</i>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.		
3. I principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.	3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano , i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.	<i>La modifica sembra da ricondurre ad una richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome formulata in un parere reso il 27 gennaio 2010 ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)</i>
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.	4. <i>Identico.</i>	
Art. 2 (<i>Esclusioni</i>) 1. Le disposizioni del presente decreto	Art. 2 (<i>Esclusioni</i>) <i>Identico.</i>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>non si applicano:</p> <p><i>a)</i> alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;</p> <p><i>b)</i> alla disciplina fiscale delle attività di servizi;</p> <p><i>c)</i> ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.</p> <p>3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.		
<p>Art. 3 (<i>Servizi sociali</i>)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni caritative riconosciute come tali.</p>	<p>Art. 3 (<i>Servizi sociali</i>)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli.</p>	<p><i>Osservazione del Senato, non accolta formalmente, ma sostanzialmente, nella parte in esame:</i> "al fine di evitare dubbi interpretativi, dopo le parole «a associazioni caritative riconosciute come tali» andrebbero aggiunte le altre: «, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e dai soggetti di cui alla legge 11 ottobre 1991, n. 266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.»".</p> <p><i>Osservazione della Camera - XIV Commissione - accolta sostanzialmente nella parte in esame:</i> valuti il Governo l'opportunità di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, al fine di precisare meglio a quale fattispecie dell'ordinamento giuridico italiano corrispondano le «associazioni caritative riconosciute come tali».</p>
Art. 4	Art. 4	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>(Servizi finanziari)</i></p> <p>1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:</p> <p><i>a)</i> alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p><i>b)</i> quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato.</p>	<p><i>(Servizi finanziari)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	
Art. 5	Art. 5	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>(Servizi di comunicazione)</i></p> <p>1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto.</p>	<p><i>(Servizi di comunicazione)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	
<p>Art. 6</p> <p><i>(Servizi di trasporto)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.</p> <p>2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scuola guida; b) trasloco; c) noleggio di veicoli e unità da diporto; d) pompe funebri; 	<p>Art. 6</p> <p><i>(Servizi di trasporto)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<i>e)</i> fotografia aerea.		
<p>Art. 7 (Altri servizi esclusi)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:</p>	<p>Art. 7 (Altri servizi esclusi)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:</p>	
<p><i>a)</i> ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;</p>	<p><i>a)</i> <i>identica</i>;</p>	
<p><i>b)</i> ai servizi sanitari e a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;</p>	<p><i>b)</i> <i>identica</i>;</p>	
<p><i>c)</i> ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;</p>	<p><i>c)</i> <i>identica</i>;</p>	
<p><i>d)</i> al gioco d'azzardo e di fortuna</p>	<p><i>d)</i> al gioco d'azzardo e di fortuna</p>	<p><i>Osservazione della Camera - V</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;	comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito;	<i>Commissione e XIV Commissione - accolta nella parte in esame: "aggiungere all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «nonché alla rete per l'acquisizione del gettito derivante dal gioco»".</i>
<i>e)</i> ai servizi privati di sicurezza;	<i>e) identica;</i>	
<i>f)</i> ai servizi forniti da notai.	<i>f) identica;</i>	<p><i>Osservazione del Senato, non accolta nella parte in esame:</i></p> <p>All'articolo 7, comma 1, lettera <i>f)</i> non è prevista, dopo quella dei notai, la categoria degli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione, che invece ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. <i>l)</i> della direttiva è esclusa dal campo di applicazione della direttiva stessa.</p>
Capo II Definizioni e principi generali	Capo II Definizioni e principi generali	
Art. 8 <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini del presente decreto si intende per:	Art. 8 <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini del presente decreto si intende per:	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente</p>	<p>a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi</p>	<p><i>La modifica è di carattere formale.</i></p>
<p>b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;</p>	<p><i>b) identica;</i></p>	
<p>c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;</p>	<p><i>c) identica;</i></p>	
<p>d) Stato membro di stabilimento: lo</p>	<p><i>d) identica;</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;		
e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;	e) <i>identica</i> ;	
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;	f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività (d.i.a). di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.	<i>Osservazione del Senato, accolta sostanzialmente nella parte in esame:</i> "al fine di superare il contrasto tra l'articolo 10, comma 2, che prevede l'applicazione della d.i.a. ad efficacia immediata per tutte le attività di servizi per il cui esercizio sia richiesta la d.i.a. , salvo contraria disposizione, e l'articolo 17, comma 1, che invece prevede l'applicazione generalizzata dell'articolo 19, comma 2, capoverso 1, della legge n. 241 – d.i.a. ordinaria a trenta giorni – per tutte le attività di servizi previste dal decreto, si ritiene opportuno prevedere un coordinamento tra le due disposizioni al fine di evitare contrasti interpretativi e difficoltà applicative. A tal fine, sarebbe opportuno stabilire che per tutte le attività di servizi subordinate alla presentazione della d.i.a. si applica la disciplina della d.i.a. immediata (articolo 19,

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
		<p>comma 2, capoverso 2, legge n. 241), salvo le ipotesi in cui il decreto preveda espressamente l'applicazione della d.i.a. ordinaria a trenta giorni (articolo 19, comma 2, capoverso 1, legge n. 241), dovendosi includere tra queste ultime anche le attività professionali soggette al controllo degli organi di autogoverno, quali collegi e ordini".</p>
<p>g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro</p>	<p>g) <i>identica</i>;</p>	<p><i>Osservazione del Senato, non accolta nella parte in esame:</i> "è altresì opportuno indicare esplicitamente tra le disposizioni di applicazione generale, di cui all'articolo 8, comma 1, lett. g), dello schema di decreto anche quelle del codice della strada, inserendo dopo le parole: «<i>incolumità delle persone</i>», le altre: «<i>anche con riferimento alle specifiche norme del codice della strada</i>». Appare poi necessario modificare la formulazione del medesimo articolo 8, comma 1, lett. g), in modo da poter qualificare l'elenco delle tipologie di disposizioni di applicazione generale come meramente esemplificativo."</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;		
<p><i>h)</i> motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;</p>	<p><i>h)</i> motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;</p>	<p><i>Osservazione della Camera, accolta nella parte in esame:</i> "si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera <i>h)</i>, che definisce i motivi di interesse generale al fine di esplicitare che in tale nozione rientra anche la «protezione sociale» dei lavoratori".</p> <p><i>Condizione della Camera – XIV Commissione, accolta nella parte in esame:</i> "all'articolo 8, comma 1, lettera <i>h)</i>, dopo le parole: «la sanità pubblica,» aggiungere le seguenti: «la sicurezza stradale»".</p> <p><i>Osservazione del Senato, accolta nella parte in esame:</i> "appare opportuno modificare l'articolo 8, comma 1, lett. <i>h)</i>, dello schema di decreto al fine di inserire esplicitamente tra i motivi imperativi di interesse generale anche quelli relativi alla sicurezza stradale e alla protezione sociale dei lavoratori."</p> <p><i>Osservazione del Senato, non accolta nella parte in esame:</i> "appare opportuno modificare</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
		l'articolo 8, comma 1, lett. <i>h</i>), prevedendo altresì il rinvio espresso alla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla nozione di motivo imperativo di interesse generale, in modo da assicurare la dinamicità della nozione, in linea con quanto previsto in sede comunitaria".
i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;	<i>i) identica;</i>	
l) Stato membro nel quale è prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;	<i>l) identica;</i>	
m) professione regolamentata: un'attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;	<i>m) regolamentata: un'attività professionale o un insieme di attività professionali, riservate o non riservate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9</i>	<i>Condizione di Camera e Senato, accolta nella parte in esame: "all'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera m), dopo le parole: «attività professionali» siano aggiunte le seguenti: «, riservate e non</i>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	novembre 2007, n. 206;	riservate».". <i>Osservazione della Camera – XIV Commissione, non accolta nella parte in esame:</i> "valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di professione regolamentata di cui all'articolo 8 in termini pienamente coerenti con il disposto della direttiva 2005/36/CE, richiamata pure dall'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE, anche prendendo in considerazione l'eventualità di successive modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007".
n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le	<i>n) identica;</i>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
informazioni seguenti:		
1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;		
2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.		
<p>Art. 9 (<i>Clausola di specialità</i>)</p> <p>1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto</p>	<p>Art. 9 (<i>Clausola di specialità</i>) <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.</p>		
<p>TITOLO II Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi</p>	<p>TITOLO II Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi</p>	
<p>Capo I Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attività di servizi</p>	<p>Capo I Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attività di servizi</p>	
<p>Art. 10 <i>(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)</i> 1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni</p>	<p>Art. 10 <i>(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)</i> <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>non giustificate o discriminatorie.</p> <p>2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>		
<p>Art. 11</p> <p><i>(Requisiti vietati)</i></p> <p>1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p><i>a)</i> requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:</p> <p>1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;</p> <p>2) il requisito della residenza in Italia</p>	<p>Art. 11</p> <p><i>(Requisiti vietati)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;</p> <p><i>b)</i> il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;</p> <p><i>c)</i> restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;</p> <p><i>d)</i> condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;</p> <p><i>e)</i> l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;</p> <p>f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;</p> <p>g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.</p>		
<p>Art. 12</p> <p><i>(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)</i></p> <p>1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso</p>	<p>Art. 12</p> <p><i>(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p><i>a)</i> restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;</p> <p><i>b)</i> requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;</p> <p><i>c)</i> obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;</p> <p><i>d)</i> requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;</p> <p><i>e)</i> il divieto di disporre di più</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>stabilimenti sul territorio nazionale;</p> <p><i>f)</i> requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;</p> <p><i>g)</i> tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;</p> <p><i>h)</i> l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui ciò non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico.</p> <p>3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>Art. 13 <i>(Notifiche)</i></p> <p>1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.</p>	<p>Art. 13 <i>(Notifiche)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	
<p>2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti.</p>		
<p>3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.		
4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.		
<p>Capo II</p> <p>Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori</p>	<p>Capo II</p> <p>Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori</p>	
<p>Art. 14</p> <p><i>(Regimi autorizzatori)</i></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.</p> <p>2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o</p>	<p>Art. 14</p> <p><i>(Regimi autorizzatori)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato.</p> <p>3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.</p> <p>4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.</p>		
<p>Art. 15</p> <p><i>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</i></p> <p>1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:</p> <p>a) non discriminatorie;</p>	<p>Art. 15</p> <p><i>(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>b)</i> giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;</p> <p><i>c)</i> commisurate all'obiettivo di interesse generale;</p> <p><i>d)</i> chiare ed inequivocabili;</p> <p><i>e)</i> oggettive;</p> <p><i>f)</i> rese pubbliche preventivamente;</p> <p><i>g)</i> trasparenti e accessibili.</p> <p>2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorità competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.</p>		
<p>Art. 16 (<i>Selezione tra diversi candidati</i>)</p> <p>1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una</p>	<p>Art. 16 (<i>Selezione tra diversi candidati</i>)</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Osservazione della Camera, non accolta nella parte in esame: "all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali», si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.</p> <p>2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tener conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.</p> <p>3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è</p>		<p>posteggi in aree di mercato alle risorse naturali."</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.</p>		
<p>Art. 17 (<i>Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni</i>)</p> <p>1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.</p> <p>3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la</p>	<p>Art. 17 (<i>Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni</i>)</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Osservazione del Senato - XIV Commissione, non accolta nella parte in esame: "l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, che disciplina i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, reca disposizioni non del tutto coerenti con l'articolo 14 dello stesso schema, in quanto prevede che il procedimento autorizzatorio, che normalmente è quello della d.i.a. a efficacia differita, ovvero quello del silenzio-assenso (comma 1), possa anche richiedere l'adozione di un provvedimento espresso «qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale» (comma 2), lasciando così ad intendere che per la d.i.a. e il silenzio-assenso tale motivo di interesse generale non debba sussistere, mentre l'articolo 14 chiaramente dispone che tale giustificazione debba sussistere per tutti i regimi autorizzatori, così come previsto dall'articolo 9 della direttiva."</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.</p> <p>4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:</p> <p>a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;</p> <p>b) i mezzi di ricorso previsti;</p> <p>c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata.</p> <p>5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.</p>		
<p>Art. 18</p> <p><i>(Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni)</i></p>	<p>Art. 18</p> <p><i>(Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni)</i></p>	<p><i>Osservazione del Senato, accolta nella parte in esame: "l'articolo 18 dello schema di decreto, in attuazione dell'articolo 14, n. 6, della direttiva, vieta il coinvolgimento di</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti.</p>	<p>1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.</p>	<p>operatori concorrenti nelle decisioni delle autorità competenti, anche in seno a organi consultivi, al fine di garantire trasparenza e obiettività nelle procedure di ingresso/accesso di nuovi operatori nel mercato. Poiché, tuttavia, il concetto di «operatore concorrente» appare suscettibile di applicazioni arbitrarie, sembra opportuno chiarire se il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese nei procedimenti autorizzatori debba o meno escludersi, tenuto conto che l'eventuale esclusione priverebbe l'organo decisionale di una specifica competenza."</p>
<p>Art. 19 <i>(Efficacia delle autorizzazioni)</i></p> <p>1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per</p>	<p>Art. 19 <i>(Efficacia delle autorizzazioni)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.</p> <p>2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:</p> <p>a) previsione di un rinnovo automatico, purché compatibile con le disposizioni del presente decreto;</p> <p>b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;</p> <p>c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.</p> <p>3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.</p> <p>4. E' consentita la previsione di un</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.</p>		
<p>TITOLO III Libera prestazione dei servizi</p>	<p>TITOLO III Libera prestazione dei servizi</p>	
<p>Art. 20 <i>(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)</i></p> <p>1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.</p> <p>2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei</p>	<p>Art. 20 <i>(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Osservazione della Camera - XIV Commissione, non accolta nella parte in esame: "valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 20, comma 2, il principio della «protezione sociale dei lavoratori» tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei."</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>principi di non discriminazione e di proporzionalità.</p> <p>3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.</p>		
<p>Art. 21 (<i>Requisiti vietati</i>)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:</p> <p><i>a)</i> l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;</p> <p><i>b)</i> l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;</p>	<p>Art. 21 (<i>Requisiti da giustificare</i>)</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Osservazione del Senato - XIV Commissione, non accolta nella parte in esame: "l'articolo 21 dello schema di decreto legislativo individua al comma 1 quei requisiti la cui previsione, da parte della disciplina della libera prestazione dei servizi, è da considerarsi del tutto vietata, in attuazione del paragrafo 2 dell'articolo 16 della direttiva. Tuttavia, il successivo comma 2 ne prevede la possibilità di deroga, in caso di motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente. Tale deroga non è prevista dalla direttiva e risulta pertanto incompatibile con la normativa europea. Il paragrafo 3 dell'articolo 16 della direttiva, infatti, si riferisce ai requisiti relativi alla prestazione stessa, che sono del tutto diversi dai "pre-requisiti" relativi alla libera circolazione e quindi all'accesso al mercato dei servizi, previsti dai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 16. Per questi motivi si ritiene</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;</p> <p>d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;</p> <p>e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;</p> <p>f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;</p> <p>g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.</p> <p>2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da gravi</p>	<p>2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica</p>	<p>necessario riformulare la deroga di cui al comma 2 dell'articolo 21 in modo più aderente al predetto articolo 16, paragrafo 3, della direttiva."</p> <p><i>Si segnala che nel testo approvato definitivamente, al comma 2, è stata soppressa la parola "gravi".</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformità con i principi di non discriminazione e proporzionalità.</p>	<p>sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformità con i principi di non discriminazione e proporzionalità.</p>	
<p>Art. 22 <i>(Deroghe al regime della libera prestazione)</i></p> <p>1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:</p>	<p>Art. 22 <i>(Deroghe al regime della libera prestazione)</i></p> <p>1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:</p>	
<p><i>a)</i> ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:</p> <p>1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;</p> <p>2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica;</p> <p>3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;</p> <p>4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque</p>	<p><i>a) identica;</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
reflue; 5) il trattamento dei rifiuti;		
<i>b)</i> alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;	<i>b) identica;</i>	
<i>c)</i> alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;	<i>c) identica;</i>	
<i>d)</i> alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;	<i>d) identica;</i>	
	e) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;	<i>Condizione della Camera - XIV Commissione, accolta nella parte in esame: "all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) alle attività di recupero giudiziario dei crediti»".</i>
<i>e)</i> alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE;	<i>f) identica;</i>	
<i>f)</i> alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;	<i>g) identica;</i>	
<i>g)</i> per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera	<i>h) identica</i>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;		
h) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;	<i>i) identica;</i>	
i) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259/93 del Consiglio, del 10 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;	<i>l) identica;</i>	
l) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al	<i>m) identica;</i>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;		
<i>m)</i> agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;	<i>n) identica;</i>	
<i>n)</i> alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;	<i>o) identica;</i>	
<i>o)</i> all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;	<i>p) identica;</i>	
<i>p)</i> alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.	<i>q) identica.</i>	
Art. 23 (<i>Condizioni di lavoro</i>) 1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo	Art. 23 (<i>Condizioni di lavoro</i>) <i>Identico.</i>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attività in posizione di distacco, in conformità al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE .</p>		
<p>Art. 24 <i>(Parità di trattamento)</i></p> <p>1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonché di quelle richiamate all'articolo 20, comma 3.</p>	<p>Art. 24 <i>(Parità di trattamento)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	
TITOLO IV	TITOLO IV	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
Semplificazione amministrativa	Semplificazione amministrativa	
<p>Art. 25 <i>(Sportello Unico)</i></p> <p>1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.</p> <p>2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell' articolo 38, comma 3, lettera e), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>3. Le domande sono presentate anche contestualmente alla comunicazione</p>	<p>Art. 25 <i>(Sportello unico)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, attraverso il registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.</p> <p>4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all' articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p> <p>5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiomo', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto.</p> <p>6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.</p> <p>7. Il prestatore informa lo Sportello unico dei seguenti cambiamenti:</p> <p><i>a)</i> l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;</p> <p><i>b)</i> i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.</p> <p>8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio è rilasciato in forma espressa, ferma</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in modalità non interamente telematica.</p>		
<p>Art. 26 <i>(Diritto all'informazione)</i></p> <p>1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:</p> <p><i>a)</i> i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;</p> <p><i>b)</i> i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità</p>	<p>Art. 26 <i>(Diritto all'informazione)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;</p> <p><i>c)</i> i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;</p> <p><i>d)</i> i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;</p> <p><i>e)</i> i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.</p> <p>2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo Sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>semplice e comprensibile.</p> <p>3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.</p>		
<p>Art. 27 (<i>Certificazioni</i>)</p> <p>1. Nei casi in cui è prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalità equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione è rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di copia autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove</p>	<p>Art. 27 (<i>Certificazioni</i>)</p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>necessario, le autorità competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché agli atti relativi a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicità nel registro delle imprese.</p>		
<p>TITOLO V</p> <p>Disposizioni a tutela dei destinatari</p>	<p>TITOLO V</p> <p>Disposizioni a tutela dei destinatari</p>	
<p>Art. 28</p> <p><i>(Restrizioni vietate)</i></p> <p>1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere subordinata ai seguenti requisiti:</p> <p>a) l'obbligo per il destinatario di</p>	<p>Art. 28</p> <p><i>(Restrizioni vietate)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;</p> <p>b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore è stabilito o di quello in cui il servizio è prestato.</p>		
<p>Art. 29</p> <p><i>(Divieto di discriminazioni)</i></p> <p>1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.</p> <p>2. È fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.</p>	<p>Art. 29</p> <p><i>(Divieto di discriminazioni)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.</p>		
<p>Art. 30 (Assistenza ai destinatari)</p> <p>1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attività di servizi che ne facciano richiesta:</p> <p>a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;</p> <p>b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;</p> <p>e) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari</p>	<p>Art. 30 (Assistenza ai destinatari) <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>possono ottenere assistenza pratica.</p> <p>2. Per le imprese destinatarie di attività di servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.</p>		
<p>TITOLO VI</p> <p>Qualità dei servizi</p>	<p>TITOLO VI</p> <p>Qualità dei servizi</p>	
<p>Art. 31</p> <p><i>(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)</i></p> <p>1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:</p> <p>a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica;</p>	<p>Art. 31</p> <p><i>(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>b)</i> ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;</p> <p><i>c)</i> ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;</p> <p><i>d)</i> ove esercitino un'attività soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;</p> <p><i>e)</i> per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;</p> <p><i>f)</i> eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;</p> <p><i>g)</i> esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente;</p> <p><i>h)</i> esistenza di un'eventuale garanzia</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>post vendita, non imposta dalla legge;</p> <p><i>i)</i> prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;</p> <p><i>l)</i> principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;</p> <p><i>m)</i> eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilità professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.</p> <p>2. I prestatori scelgono le modalità, attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma precedente, tra le seguenti:</p> <p><i>a)</i> comunicandole di propria iniziativa;</p> <p><i>b)</i> rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;</p> <p><i>c)</i> rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>d)</i> indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.</p> <p>3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:</p> <p><i>a)</i> ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;</p> <p><i>b)</i> per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;</p> <p><i>c)</i> informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;</p> <p>d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;</p> <p>e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.</p>		
<p>Art. 32 (<i>Risoluzione delle controversie</i>) 1.1 prestatori devono fornire i propri</p>	<p>Art. 32 (<i>Risoluzione delle controversie</i>)</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.</p> <p>2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.</p> <p>3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.</p> <p>4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore stabiliti sul territorio</p>	<p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE.</p> <p>5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.</p>		
<p>Art. 33 (Assicurazioni)</p> <p>1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può</p>	<p>Art. 33 (Assicurazioni)</p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.</p> <p>2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.</p>		
<p>Art. 34 <i>(Comunicazioni commerciali)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una</p>	<p>Art. 34 <i>(Comunicazioni commerciali)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.</p> <p>2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.</p> <p>3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.</p>		
<p>Art. 35 (Attività multidisciplinari)</p>	<p>Art. 35 (Attività multidisciplinari)</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obbligano ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:</p> <p>a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;</p> <p>b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.</p> <p>2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:</p> <p>a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;</p> <p>b) sono garantite l'indipendenza e</p>	<p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>l'imparzialità che talune attività richiedono;</p> <p>c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.</p>		
<p>TITOLO VII</p> <p>Collaborazione amministrativa</p>	<p>TITOLO VII</p> <p>Collaborazione amministrativa</p>	
<p>Art. 36</p> <p><i>(Cooperazione tra autorità nazionali competenti)</i></p> <p>1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.</p> <p>2. Le richieste di informazioni, le</p>	<p>Art. 36</p> <p><i>(Cooperazione tra autorità nazionali competenti)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonché il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali e comunitarie.</p> <p>3. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attività del sistema IMI, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convalida la registrazione delle autorità competenti nazionali nel sistema; b) supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti; c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri; d) assiste le autorità competenti 		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;</p> <p><i>e)</i> assiste le autorità competenti per garantire la mutua assistenza;</p> <p><i>f)</i> notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41;</p> <p>4. Le modalità procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati.</p> <p>5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorità competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale.</p> <p>6. Le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>disciplina delle attività dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.</p> <p>7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie - convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.</p> <p>8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.</p>		
<p>Art. 37 <i>(Mutua assistenza)</i></p> <p>1. Le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono al più presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.</p>	<p>Art. 37 <i>(Mutua assistenza)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinché i prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle attività di servizi.</p> <p>3. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorità competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.</p> <p>4. Le autorità competenti provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul territorio nazionale siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.</p> <p>5. Le autorità competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
politiche comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.		
<p>Art. 38</p> <p><i>(Obblighi generali per le autorità competenti)</i></p> <p>1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.</p> <p>2. Le autorità competenti di cui al comma 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso,</p>	<p>Art. 38</p> <p><i>(Obblighi generali per le autorità competenti)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.</p> <p>3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorità competenti di cui al comma 1 , tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.</p>		
<p>Art. 39</p> <p><i>(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro)</i></p> <p>1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto</p>	<p>Art. 39</p> <p><i>(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>dei requisiti nazionali in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.</p> <p>2. Le autorità competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.</p> <p>3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorità competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i).</p>		
<p>Art. 40</p> <p><i>(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento)</i></p>	<p>Art. 40</p> <p><i>(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento)</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>temporaneo del prestatore sul territorio)</i></p> <p>1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorità competenti sono responsabili del controllo sull'attività del prestatore sul territorio. In conformità del diritto comunitario, le autorità competenti:</p> <p><i>a)</i> adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul territorio e il suo esercizio;</p> <p><i>b)</i> procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.</p> <p>2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.</p>	<p><i>temporaneo del prestatore sul territorio)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.</p> <p>4. Di loro iniziativa, le autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.</p>		
<p>Art. 41 <i>(Meccanismo d'allerta)</i></p> <p>1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un</p>	<p>Art. 41 <i>(Meccanismo d'allerta)</i> <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.</p> <p>2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate le modalità operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri, nonché per la chiusura, la revoca e la correzione dell'allerta stessa.</p>		
<p>Art. 42 <i>(Deroghe per casi individuali)</i></p> <p>1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei</p>	<p>Art. 42 <i>(Deroghe per casi individuali)</i> <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>servizi.</p> <p>2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p><i>a)</i> le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;</p> <p><i>b)</i> le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformità delle sue disposizioni nazionali;</p> <p><i>c)</i> lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 43, comma 2;</p> <p><i>d)</i> le misure sono proporzionate.</p> <p>3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
libertà, previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.		
<p>Art. 43</p> <p><i>(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)</i></p> <p>1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo 8, lettera i), intenda assumere una misura conformemente all'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.</p> <p>2. L'autorità competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attività configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.</p> <p>3. Qualora l'autorità che ha presentato</p>	<p>Art. 43</p> <p><i>(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorità ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che:</p> <p><i>a)</i> le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;</p> <p><i>b)</i> le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 42.</p> <p>4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - provvede a notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.</p> <p>5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.</p> <p>6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la massima</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.		
PARTE SECONDA	PARTE SECONDA	
TITOLO I Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della Giustizia	TITOLO I Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della Giustizia	
<p>Art. 44</p> <p><i>(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione)</i></p> <p>1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attività</p>	<p>Art. 44</p> <p><i>(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Condizione della Camera - XIV Commissione, non accolta nella parte in esame: "all'articolo 44 sostituire le parole: «e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni» con le seguenti: «e dalle normative comunitarie che disciplinano specifiche professioni»".</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.		
<p>Art. 45</p> <p><i>(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)</i></p> <p>1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.</p> <p>2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.</p> <p>3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.</p> <p>4. Qualora il Consiglio o il Collegio</p>	<p>Art. 45</p> <p><i>(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.</p> <p>5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.</p> <p>6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.</p> <p>7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.</p>		
<p>Art. 46</p> <p><i>(Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)</i></p> <p>1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti</p>	<p>Art. 46</p> <p><i>(Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.</p> <p>2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza.</p>		
<p>Art. 47</p> <p><i>(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento)</i></p> <p>1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.</p>	<p>Art. 47</p> <p><i>(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Condizione del Senato, non accolta nella parte in esame</i></p> <p><i>e:</i> "all'articolo 47 sia integralmente soppresso il comma 2, considerato che, quanto alle professioni regolamentate e più specificamente alla professione forense, più aspetti contemplati dallo schema di decreto in titolo (articoli 44 e seguenti) sono destinati a</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.</p>		<p>trovare organica e circostanziata disciplina nella riforma della legge di ordinamento della professione di avvocato, in avanzata gestazione presso il Senato, e addirittura già calendarizzata per l'Aula, con particolare riferimento alla deontologia, all'obbligatorietà delle tariffe, al divieto di patto di quota-lite, ai limiti alla pubblicità informativa, al divieto di società professionali multidisciplinari, ai conferimenti di capitale ed altro ancora.".</p>
<p>Art. 48 <i>(Regolamenti)</i></p> <p>1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46.</p>	<p>Art. 48 <i>(Regolamenti)</i></p> <p>1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli architetti,</p>	<p><i>Osservazione della Camera, accolta nella parte in esame:</i> "all'articolo 48, che demanda a specifici regolamenti l'adeguamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate, sia precisato il rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988."</p> <p><i>Osservazione del Senato e Condizione della Camera, accolta nella parte in esame:</i> "nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, sembra opportuno provvedere prioritariamente all'adeguamento</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46.	dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate.".
<p>Art. 49</p> <p><i>(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore)</i></p> <p>1. All'articolo 17, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, n. 1° dopo la parola: "Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea."</p>	<p>Art. 49</p> <p><i>(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>b)</i> dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";</p> <p>2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al quinto comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente "due";</p> <p><i>b)</i> l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, comma 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/Ce";</p> <p>3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>suo domicilio professionale";</p> <p><i>b)</i> al quarto comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";</p> <p><i>c)</i> il sesto comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/Ce".</p> <p>4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al primo comma, n. 3°, dopo la parola "residenza" sono inserite le seguenti "o del domicilio professionale";</p> <p><i>b)</i> al primo comma, n. 4°, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale".,</p> <p>5. Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
grazia e giustizia" ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".		
<p>Art. 50</p> <p><i>(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)</i></p> <p>1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";</p> <p>2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, lettera a), le parole: "o cittadino" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o";</p> <p>b) al primo comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le</p>	<p>Art. 50</p> <p><i>(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>seguenti: "o il domicilio professionale,";</p> <p><i>c)</i> dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";</p> <p>3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al primo comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";</p> <p><i>b)</i> il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/Ce)."</p> <p>4. All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni dopo le parole: "di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,".</p> <p>5. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia";</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".		
<p>Art. 51</p> <p><i>(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici)</i></p> <p>1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";</p> <p>b) al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";</p> <p>c) dopo il primo comma è inserito il seguente:</p> <p>"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre</p>	<p>Art. 51</p> <p><i>(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."</p> <p>2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n.251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio professionale";</p> <p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "I-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";</p> <p>c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale".</p> <p>3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse;</p> <p>4. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
dalla seguente "Ministero della giustizia".		
<p>Art. 52</p> <p><i>(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario)</i></p> <p>1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al primo comma, lettera a) dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";</p> <p>b) al primo comma la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.";</p> <p>c) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:</p> <p>"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per</p>	<p>Art. 52</p> <p><i>(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>l'iscrizione nell'albo.";</p> <p>2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al primo comma, n. 2°, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte le seguenti: " o di domicilio professionale";</p> <p>b) al primo comma, n. 4°, dopo le parole: "di Stato" sono inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato";</p> <p>c) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";</p> <p>3. L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni è abrogato.</p> <p>4. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>Art. 53</p> <p><i>(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario)</i></p> <p>1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,".</p> <p>2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";</p> <p><i>b)</i> al comma 1, lettera e), dopo le parole: "la residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";</p> <p><i>c)</i> dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>"2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III,</p>	<p>Art. 53</p> <p><i>(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>La suddivisione in commi del presente articolo corrisponde a quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale, in cui il riferimento al comma 2 è ripetuto due volte.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".</p> <p>2. All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";</p> <p>b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";</p> <p>3. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".</p>		
<p>Art. 54</p> <p><i>(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)</i></p>	<p>Art. 54</p> <p><i>(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n.69, e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,".</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	
<p>2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale".</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	
<p>3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";</p> <p>b) al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
2006/123/CE";		
<p>4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente:</p> <p>"Art. 31-bis</p> <p>1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35."</p>	<p>4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 31-bis</p> <p>(Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti)</p> <p>1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.».</p>	<p><i>La modifica è di natura formale: è stata aggiunta la rubrica dell'articolo.</i></p>
<p>5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque ricorra sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale";</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	
<p>6. . L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".</p>		
<p>Art. 55</p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)</i></p> <p>1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 dopo il comma 4, è aggiunto, infine, il seguente:</p> <p>"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."</p> <p>2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".</p>	<p>Art. 55</p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>Art. 56</p> <p><i>(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)</i></p> <p>1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";</p> <p>b) alla lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";</p> <p>c) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</p> <p>"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."</p> <p>2. All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n.396, e successive modificazioni, la parola: "stranieri" è</p>	<p>Art. 56</p> <p><i>(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>sostituita dalle seguenti: "di Stati non membri dell'Unione europea".</p> <p>3.All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".</p> <p>4. All'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale".</p> <p>5. L'espressione "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".</p>		
<p>Art. 57</p> <p><i>(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione</i></p>	<p>Art. 57</p> <p><i>(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>di consulente del lavoro)</i></p> <p>1. All'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "della Comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";</p> <p>2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola: "domicilio" è inserita la seguente: "professionale";</p> <p>3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n.12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, lettera a), le parole: "della comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";</p> <p>b) dopo il primo comma è inserito il seguente:</p> <p>"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per</p>	<p><i>di consulente del lavoro)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>l'iscrizione nell'albo.";</p> <p>c) al quarto comma la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "due";</p> <p>d) il settimo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".</p> <p>4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".</p>		
<p>Art. 58</p> <p><i>(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo)</i></p> <p>1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o" ;</p>	<p>Art. 58</p> <p><i>(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>b) alla lettera e), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";</p> <p>c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:</p> <p>"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</p> <p>Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".</p> <p>L'espressione "Ministro per la grazia e la giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia".</p>		
<p>Art. 59</p> <p><i>(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)</i></p> <p>1. Al comma 6, dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n.339, le parole:</p>	<p>Art. 59</p> <p><i>(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
"cittadini italiani" sono soppresse.		
<p>Art. 60</p> <p><i>(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)</i></p> <p>1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";</p> <p>2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";</p> <p><i>b)</i> al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";</p> <p><i>c)</i> dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del</p>	<p>Art. 60</p> <p><i>(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";</p> <p>d) al comma 3, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";</p> <p>e) il comma 4, è sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".</p> <p>3. Al comma 4, dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse.</p> <p>4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".</p>		
	<p>Art. 61</p> <p><i>(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri)</i></p> <p>1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti</p>	<p><i>Osservazioni di Senato e Camera, accolte nella parte in esame: "si evidenzia l'opportunità di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali, apportandovi le seguenti modifiche: dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: "60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	<p>modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, numero 1), le parole: «della Comunità economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;</p> <p>b) al comma 1, numero 3), dopo la parola: «anagrafica» sono inserite le seguenti: «o il domicilio professionale»;</p> <p>c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.»;</p> <p>d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:</p> <p>«3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo.».</p>	<p><i>all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo"; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo".</i></p>
<p>Art. 61</p> <p><i>(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento</i></p>	<p>Art. 62</p> <p><i>(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>professionale dei periti industriali)</i></p> <p>1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ;</p> <p><i>b)</i> al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";</p> <p><i>c)</i> dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";</p> <p><i>d)</i> dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:</p> <p>"5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".</p>	<p><i>professionale dei periti industriali)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>Art. 62</p> <p><i>(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n.84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale)</i></p> <p>1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."</p>	<p>Art. 63</p> <p><i>(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	
<p>TITOLO II</p> <p>Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico</p>	<p>TITOLO II</p> <p>Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico</p>	
<p>Art. 63</p> <p><i>(Somministrazione di alimenti e bevande)</i></p> <p>L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al</p>	<p>Art. 64</p> <p><i>(Somministrazione di alimenti e bevande)</i></p> <p>1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al</p>	<p><i>Osservazione di Senato e Camera, non accolta formalmente nella parte in esame: "agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 è necessario che sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.</p>	<p>pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferimento al terzo periodo dello stesso comma.".</p> <p><i>Si segnala al riguardo che l'articolo 84 modifica lo stesso articolo 19, comma 2, prevedendo due soli periodi, il primo relativo alla d.i.a. a trenta giorni ed il secondo alla d.i.a. immediata. Il vecchio testo dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, prevedeva tre periodi; nel primo si faceva riferimento alla d.i.a. differita a trenta giorni e nel terzo invece alla d.i.a. immediata.</i></p> <p><i>Osservazione della Camera - XIV Commissione, non accolta nella parte in esame: "valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno."</i></p>
	<p>2. E' subordinata alla dichiarazione di</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	<p>inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.</p>	
<p>Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui</p>	<p>3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.</p>	<p>ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.</p>	
<p>Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.</p>	<p>4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>4.L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.</p>	<p>5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.</p>	
<p>6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	
<p>7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:</p> <p>"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:</p> <p>a) al domicilio del consumatore;</p> <p>b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;</p> <p>c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;</p> <p><i>d)</i> negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;</p> <p><i>e)</i> nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;</p> <p><i>f)</i> esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;</p> <p><i>g)</i> in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p><i>h)</i> nei mezzi di trasporto pubblico. ".</p>		
<p>8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:</p> <p><i>a)</i> qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui</p>	<p>8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:</p> <p><i>a)</i> qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui</p>	<p><i>Osservazione della Camera, accolta nella parte in esame:</i> "all'articolo 63, comma 8, appare erroneo il riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, che tratta di altra materia (servizi di trasporto).".</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>all'articolo 6, commi 1 e 2;</p> <p><i>b)</i> qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;</p> <p><i>c)</i> qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tal caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;</p> <p><i>d)</i> nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.</p>	<p>all'articolo 71, commi 1 e 2;</p> <p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica;</i></p> <p><i>d) identica.</i></p>	
<p>9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.".</p>		
<p>10. Sono abrogati: i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3; il comma 1 dell'articolo 4 e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287.</p>	<p>10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.</p>	
<p>Art. 64 (Esercizi di vicinato)</p> <p>1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la</p>	<p>Art. 65 (Esercizi di vicinato) <i>Identico.</i></p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 64 di Senato e Camera - Commissioni riunite II e X.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>parola: "comunicazione " è sostituita dalla seguente: "dichiarazione di inizio di attività ".</p> <p>3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, è abrogato.</p>		
<p>Art. 65 <i>(Spacci interni)</i></p> <p>1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica</p>	<p>Art. 66 <i>(Spacci interni)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 64 di Senato e Camera - Commissioni riunite II e X.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>via</p> <p>2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola. "comunicazione " è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività ".</p> <p>3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.</p>		
<p>Art. 66 <i>(Apparecchi automatici)</i></p> <p>1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" è sostituita</p>	<p>Art. 67 <i>(Apparecchi automatici)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 64 di Senato e Camera - Commissioni riunite II e X.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività".</p> <p>3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.</p>		
<p>Art. 67</p> <p><i>(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)</i></p> <p>1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di</p>	<p>Art. 68</p> <p><i>(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 64 di Senato e Camera - Commissioni riunite II e X.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>attività".</p> <p>3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.</p>		
<p>Art. 68</p> <p><i>(Vendite presso il domicilio dei consumatori)</i></p> <p>1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>Art. 69</p> <p><i>(Vendite presso il domicilio dei consumatori)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 64 di Senato e Camera - Commissioni riunite II e X.</i></p>
<p>2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività".</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	
<p>3. Il comma 4 dell'articolo 19 del</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita".		
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.	4. <i>Identico.</i>	
	5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.	<i>Osservazione di Senato e Camera - XIV Commissione, accolta nella parte in esame: "con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, si rileva l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia."</i>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>Art. 69</p> <p><i>(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)</i></p> <p>1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative".</p>	<p>Art. 70</p> <p><i>(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Osservazione della Camera, non accolta nella parte in esame: "si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali."</i></p>
<p>2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
intrattenimento o svago".		
<p>3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: "della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche".</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	4. <i>Identico.</i>	
	<p>5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.</p>	<p><i>Osservazione di Senato e Camera - XIV Commissione - accolta nella parte in esame: "con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, si osserva l'opportunità che il Governo introduca, mediante apposita intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, criteri rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati, assicurando anche un'omogenea assegnazione dei posteggi a prescindere dalla forma giuridica dell'operatore richiedente."</i></p>
<p>Art. 70</p> <p><i>(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)</i></p> <p>1. Non possono esercitare l'attività</p>	<p>Art. 71</p> <p><i>(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)</i></p> <p>1. Non possono esercitare l'attività</p>	<p><i>La numerazione dei commi del presente articolo corrisponde a quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale, in cui il comma 7 risulta indicato con il numero 3.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>commerciale di vendita e di somministrazione:</p> <p><i>a)</i> coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;</p> <p><i>b)</i> coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore, nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;</p> <p><i>c)</i> coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo Vili, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;</p> <p><i>d)</i> coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al</p>	<p>commerciale di vendita e di somministrazione:</p> <p><i>a) identica;</i></p> <p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica;</i></p> <p><i>d) identica;</i></p>	<p><i>Osservazione di Senato e Camera - XIV Commissione - accolta nella parte in esame: "con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale (l'accoglimento è nell'ambito della lettera f); nonché, al comma 3, valuti il Governo l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo."</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>libro II, titolo VI, capo II del codice penale;</p> <p>e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;</p> <p>f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.</p> <p>Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;</p> <p>2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo,</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.</p> <p>Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere <i>b), e), d), e) e f)</i> permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.</p> <p>Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.</p> <p>In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della</p>	<p>le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.</p> <p>3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere <i>b), c), d), e) e f)</i> permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.</p> <p>4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.</p> <p>5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.</p> <p>L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</p> <p><i>a)</i> avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p><i>b)</i> avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di</p>	<p>6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</p> <p><i>a)</i> avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p><i>b)</i> avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;</p> <p>c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.</p> <p>9. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.</p>	<p>familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;</p> <p>c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.</p> <p>3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.</p>	
<p>Art. 71</p> <p><i>(Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)</i></p> <p>1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: "sono autorizzati alla</p>	<p>Art. 71</p> <p><i>(Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)</i></p> <p>Soppresso.</p>	<p><i>Osservazioni di Senato e Camera - Commissioni riunite II e X, XIV Commissione, accolte nella parte in esame: "con riferimento all'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 71 dello schema (che sostituisce l'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>vendita di" sono sostituite dalle seguenti: "possono vendere".</p> <p>2. Al dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: "al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241".</p> <p>3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di inizio attività deve contenere altresì l'impegno a rispettare le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo nonché le modalità di vendita di cui all'articolo 5. ".</p> <p>4. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: "possono essere autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "possono presentare la dichiarazione di inizio di attività".</p>		<p>con la d.i.a.), si osserva che la rete di vendita delle edicole italiane non solo non è un sistema concorrenziale (prezzi di acquisto e di vendita, quantità e tipo di pubblicazione da vendere non sono fissate dalle rivendite), ma soprattutto svolge un servizio qualificabile di pubblica utilità rivolto al cittadino e garantisce anche all'editore, soprattutto quello di piccole e medie dimensioni, il diritto ad essere presente con le proprie pubblicazioni in ogni punto in cui intenda commercializzarle. Si ritiene pertanto che, viste le vigenti disposizioni legislative e considerato che esse sono attuative degli obblighi di cui all'articolo 21 della Costituzione e che la stessa direttiva al considerando 11 recita: "La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione", l'impianto legislativo esistente per la distribuzione e la vendita dei giornali, ed in particolare il decreto legislativo n. 170 del 2001 (da cui discende il peculiare tipo di servizio di pubblica utilità svolto dalle rivendite di giornali), sia in armonia con la stessa direttiva e non debba subire alcuna variazione, dovendosi sopprimere quindi</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>5. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il comma 5 è abrogato.</p> <p>6. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Resta ferma la necessità di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica con particolare riguardo alla necessità di favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio. In ogni caso, eventuali limitazioni alle nuove aperture possono essere correlate esclusivamente alla finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. A tal fine sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Esclusivamente con riferimento alle disposizioni del presente comma i comuni possono adottare provvedimenti di</p>		<p>l'articolo 71 dello schema di decreto in titolo. In via del tutto subordinata, si potrebbe mantenere il regime autorizzatorio per i soli chioschi, cioè per quelle strutture di vendita che, occupando suolo pubblico, restano sottoposte ad apposita regolamentazione comunale."</p> <p><i>Osservazione del Senato - XIV Commissione, non accolta nella parte in esame:</i> "in relazione all'articolo 71 dello schema di decreto legislativo, concernente il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, valutino le Commissioni di merito l'opportunità – segnalata anche dall'indagine conoscitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 23 settembre 2009 – di esplicitare il principio di identità delle condizioni economiche praticate dagli editori ai rivenditori, di cui all'articolo 5, lettera b), del decreto legislativo n. 170 del 2001, in base al quale "le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>programmazione delle nuove aperture ".</p> <p>7. All'articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la parola; "autorizzazione " è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività ".</p> <p>8. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita".</p> <p>9. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è abrogato.</p> <p>10. All'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma secondo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche</p>		<p>diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita", con un espresso riferimento alla possibilità di differenziare i margini di remunerazione dei rivenditori, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto: del livello di specializzazione del rivenditore; della qualità del servizio offerto dal rivenditore; della possibilità per il distributore locale di applicare al rivenditore un corrispettivo per il trasporto (<i>carriage service charge</i>), variabile a seconda del volume di giornali acquistati dal punto vendita; della possibilità di stabilire un fatturato minimo del rivenditore sul quale il distributore si impegni a rifornire il punto vendita.".</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
autonomamente nei punti vendita ".		
<p>Art. 72 (Attività di facchinaggio)</p> <p>1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di facchinaggio ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificata dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.</p>	<p>Art. 72 (Attività di facchinaggio)</p> <p>1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.</p>	<p><i>Osservazione di Senato e Camera - XIV Commissione, accolta nella parte in esame:</i> "con riferimento all'articolo 72, si rileva l'opportunità di esplicitare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo."</p>
<p>Art. 73 (Attività di intermediazione commerciale e di affari)</p> <p>1. Ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Agente di affari in mediazione; b) Agente immobiliare; c) Agente d'affari 	<p>Art. 73 (Attività di intermediazione commerciale e di affari)</p> <p>1. Soppresso.</p>	<p><i>Osservazione della Camera - XIV Commissione, non accolta nella parte in esame:</i> "valuti il governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 73."</p> <p><i>Osservazione del Senato, accolta nella parte in esame:</i> "con riferimento all'articolo 73, si evidenzia la necessità di chiarire, mediante un più aderente raccordo e una maggiore integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989. Ove poi non fosse</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
		<p>possibile salvaguardarne l'istituto del ruolo, occorrerebbe comunque prevedere che per le tipologie professionali previste dalla citata legge sia mantenuto il diritto alle provvigioni e la necessità del possesso di specifici requisiti professionali per l'avvio dell'attività, anche ai fini della relativa disciplina sanzionatoria. Si rende, altresì, opportuno chiarire se continuano ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari, le discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni."</p>
<p>2. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.</p>	<p>1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.</p>	<p><i>Condizione della Camera, non accolta nella parte in esame: "all'articolo 73 sia mantenuto il ruolo degli agenti di affari in mediazione, come disciplinato dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39."</i></p>
<p>3. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e</p>	<p>2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il</p>	<p><i>Le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 sembrano di natura formale.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.</p>	<p>tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.</p>	
<p>4. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.</p>	<p>3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.</p>	
<p>5. Le disposizioni del presente articolo</p>	<p>4. Le disposizioni del presente articolo</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>	<p>non si applicano alle attività di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>	
	<p>5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.</p>	<p><i>Osservazione di Senato e Camera - XIV Commissione - accolta nella parte in esame: "in via generale, con riferimento agli artt. 73, 74, 75 e 76, appare opportuno prevedere che i richiami al ruolo (ed, in particolare, quelli relativi alla distinzione per specifica categoria di attività), contenuti nelle leggi che disciplinano le attività intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)."</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	<p>6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).</p>	
	<p>7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.</p>	
<p>Art. 74 <i>(Attività di agente e rappresentante di commercio)</i></p> <p>1. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.</p>	<p>Art. 74 <i>(Attività di agente e rappresentante di commercio)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>	
<p>2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.</p>		
<p>3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.</p>	<p>3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.</p>	<p><i>La modifica sembra di natura formale.</i></p>
<p>4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività,</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera e) la parola "fallito" è soppressa.		
	<p>5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.</p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 73, comma 5, di Senato e Camera - XIV Commissione, accolta.</i></p>
	<p>6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).</p>	
<p>Art. 75 (Attività di mediatore marittimo)</p>	<p>Art. 75 (Attività di mediatore marittimo)</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
1. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.	1. <i>Identico.</i>	
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.	2. <i>Identico.</i>	
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica	3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando	<i>La modifica sembra di natura formale.</i>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.	ad essi la relativa qualifica.	
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b), e) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), e), d) sono soppresse.	4. <i>Identico.</i>	
	5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.	<i>Vedi osservazione all'articolo 73, comma 5, di Senato e Camera - XIV Commissione, accolta.</i>
	6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).	
	7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.	
<p>Art. 76</p> <p><i>(Attività di spedizioniere)</i></p> <p>1. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.</p>	<p>Art. 76</p> <p><i>(Attività di spedizioniere)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>	
<p>2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.		
<p>3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.</p>	<p>3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.</p>	<p><i>La modifica è di natura formale.</i></p>
<p>4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 6</p> <p>1. Non possono esercitare l'attività di</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni o, nel massimo, a 5 anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.</p> <p>2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.</p> <p>3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per Azioni. Nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000. euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fideiussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.</p> <p>4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:</p> <p>a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;</p> <p>b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;</p> <p>c) aver svolto un periodo di esperienza</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. ".</p>		
	<p>5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.</p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 73, comma 5, di Senato e Camera - XIV Commissioni, accolta.</i></p>
	<p>6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	economiche e amministrative (REA).	
	<p>7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.</p>	
<p>Art. 77 (Attività di acconciatore)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e 17 agosto 2005, n. 174, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata • delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.</p>	<p>Art. 77 (Attività di acconciatore)</p> <p>1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».</p>	<p><i>Osservazione di Senato e Camera - XIV Commissione - accolta nella parte in esame: "con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), si manifesta l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990 (cd. "d.i.a. immediata") al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali."</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.</p>	<p>2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, è inserito il seguente: «5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.».</p>	
<p>Art. 78 <i>(Attività di estetista)</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle</p>	<p>Art. 78 <i>(Attività di estetista)</i></p> <p>1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 2</p> <p>1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel</p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 77 di Senato e Camera - XIV Commissione, accolta.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.</p>	<p>Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».</p>	
<p>2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno 1. un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.</p>	<p>2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.».</p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>3. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 2 - 1. L'estetista che intende esercitare professionalmente l'attività deve risultare iscritto nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. "</p>	<p>3. Soppresso.</p>	
<p>4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>	
<p>Art. 79 (Attività di tintolavanderia)</p> <p>1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7</p>	<p>Art. 79 (Attività di tintolavanderia)</p> <p>1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi</p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 77 di Senato e Camera - XIV Commissione, accolta.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
agosto 1990, n. 241.	dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo , della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituita dalla seguente: " a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ".	2. <i>Identico.</i>	
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: "previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.	3. <i>Identico.</i>	
	4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituito dal seguente: «Art. 6 1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente	<i>La modifica non sembra connessa con i pareri parlamentari.</i>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.».	
4. L'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, sono abrogati.	5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è abrogato.	
<p>Art. 80 (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli articoli 72, 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.</p>	<p>Art. 80 (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Osservazione del Senato, accolta nella parte in esame: "con riferimento all'articolo 80, sarebbe opportuno prevedere un termine più ampio per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di cui all'articolo 73, nonché per quelle di agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli."</i></p> <p><i>E' stata soppressa la parola "albi".</i></p>
	<p>Art. 81 (<i>Marchi ed attestati di qualità dei servizi</i>)</p>	<p><i>Osservazione della Camera, accolta nella parte in esame: "sia data compiuta attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendo idonee misure atte ad incoraggiare - escludendo</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
	<p>1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.</p>	<p>espressamente le professioni regolamentate - i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo la elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario. "</p> <p><i>Condizione della Camera - XIV Commissione, accolta nella parte in esame:</i> "provveda il Governo a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, istituendo nuovi organismi indipendenti o affidando ad organismi esistenti (tra i quali si richiamano ACCREDIA ed UNI) compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi."</p> <p><i>Osservazione del Senato, accolta nella parte in esame:</i> "si rileva l'opportunità di tener conto nello schema di decreto in titolo di quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
		<p>organismi indipendenti o accreditati.".</p> <p><i>Osservazione del Senato, - XIV Commissione, accolta nella parte in esame:</i> "in relazione ai criteri di delega contenuti nell'articolo 41 della legge comunitaria 2008, lo schema di decreto legislativo non reca misure dirette ad eseguire il criterio di cui alla lettera <i>b</i>), ovvero quello di "promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche". Tale criterio risponde, inoltre, a un preciso obbligo comunitario contenuto nell'articolo 37 della direttiva, in base al quale "gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario", e "provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica". Si ritiene pertanto necessario l'inserimento di apposite disposizioni attuative</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
		dei predetti obblighi, anche al fine di evitare il rischio dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.".
<p>TITOLO III</p> <p>Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni</p>	<p>TITOLO III</p> <p>Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni</p>	
<p>Art. 81</p> <p><i>(Attività di spedizioniere doganale)</i></p> <p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) l'articolo 46,1° capoverso è sostituito dal seguente:</p> <p>" Presso ciascun Ufficio delle Dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle Dogane, che svolgono la loro attività alle</p>	<p>Art. 82</p> <p><i>(Attività di spedizioniere doganale)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.";</p> <p><i>b)</i> l'articolo 47 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 47 (Conferimento della nomina a spedizionario doganale)</p> <p>1. La nomina a spedizionario doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.</p> <p>2. La patente è rilasciata dall' Agenzia delle Dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.</p> <p>3. La nomina a spedizionario doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.";</p> <p><i>c)</i> l'articolo 51 è sostituito dal seguente:</p> <p>" Art. 51 (Ammissione agli esami)</p> <p>1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane che indice gli esami medesimi, devono aver</p>		

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al 1° capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle Dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.</p> <p>2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane".</p>		
Art. 82	Art. 83	<i>Osservazioni del Senato</i>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p><i>(Strutture turistico - ricettive)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>2. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	<p><i>(Strutture turistico - ricettive)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>- <i>non accolta nella parte in esame:</i> "si richiama la necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 82 dello schema di decreto, e comunque delle parti dello schema di decreto concernenti le strutture turistico-ricreative, con quanto previsto in materia di concessioni demaniali marittime dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";</p> <p>- <i>non accolta nella parte in esame:</i> "per quanto riguarda le autorizzazioni per i servizi prestati da alberghi, l'articolo 82 dello schema di decreto prevede la sostituzione dell'autorizzazione espressa di cui all'articolo 9 della legge nazionale del turismo (legge n. 135 del 2001) con la d.i.a. ordinaria a trenta giorni. Tale disposizione va considerata positivamente, tuttavia andrebbe valutata l'opportunità di semplificare ulteriormente il regime per l'accesso/esercizio delle attività in esame, prevedendo in luogo della d.i.a. ordinaria la d.i.a. ad efficacia immediata, soprattutto per le ipotesi di trasferimento o di</p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
		interventi di piccola entità. Inoltre, in linea con l'impostazione della direttiva, si ritiene opportuno estendere l'abilitazione che conferisce l'autorizzazione riguardante l'attività ricettiva anche ai servizi non strettamente alberghieri (quali l'organizzazione di convegni, meeting e congressi) prestati direttamente dall'albergatore in favore dei non alloggiati che partecipano a tali eventi."
PARTE TERZA	PARTE TERZA	
TITOLO I Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale	TITOLO I Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale	
Art. 83 <i>(Clausola di cedevolezza)</i> 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di	Art. 84 <i>(Clausola di cedevolezza)</i> <i>Identico.</i>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.</p>		
<p>TITOLO II Disposizioni finali</p>	<p>TITOLO II Disposizioni finali</p>	
<p>Capo 1</p>	<p>Capo 1</p>	
<p>Art. 84 <i>(Modifiche e abrogazioni)</i></p> <p>L'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE,</p>	<p>Art. 85 <i>(Modifiche e abrogazioni)</i></p> <p>1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio</p>	<p><i>Vedi osservazione all'articolo 64 di Senato e Camera - Commissioni riunite II e X.</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente".</p>	<p>dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.».</p>	
<p>All'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: "2 maggio 1994, n. 319" sono aggiunte le seguenti: "e 20 settembre 2002, n. 229"; al medesimo comma dopo le parole: "decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" è soppressa.</p>	<p>2. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: «2 maggio 1994, n. 319,» sono aggiunte le seguenti: «e 20 settembre 2002, n. 229,»; al medesimo comma dopo le parole: «decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115,» la parola: «e» è soppressa.</p>	
<p>L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77.</p>	<p>4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78.</p>	<p><i>Osservazione della Camera, non accolta nella parte in esame: "all'articolo 84, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e di regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi, la formula abrogativa esplicita innominata appare una superflua e, al limite, equivoca ripetizione di quanto stabilito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale."</i></p>
<p>5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) l'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, il comma 1 dell'articolo 4 e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;</p> <p>b) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 7, i commi 1 e 2 dell'articolo 16, i commi 1 e 2 dell'articolo 17, il comma 1 dell'articolo 18, i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;</p> <p>c) l'articolo 6 del decreto legislativo</p>	<p>5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) soppressa;</p>	<p><i>La lettera c) viene soppressa in conseguenza della soppressione dell'articolo</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
<p>24 aprile 2001, n. 170;</p> <p>d) le lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204;</p> <p>e) le lettere a), b) e e) dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n.478, e le lettere a), e) e d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n.66;</p> <p>f) le lettere a) e) ed e) dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1977, n.135;</p> <p>g) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;</p> <p>h) il comma 3 dell'articolo 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84.</p>	<p>c) l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 3 maggio 1985, n. 204;</p> <p>d) l'articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12 marzo 1968, n. 478, e l'articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;</p> <p>e) l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile 1977, n. 135;</p> <p>f) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;</p> <p>g) l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84.</p>	<p><i>71 del decreto in esame, in quanto si riferiva alla legge n. 170 del 2001 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica).</i></p>
<p>Art. 85</p> <p><i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p>Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente</p>	<p>Art. 86</p> <p><i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Osservazione della Camera - V Commissione, non accolta nella parte in esame: "all'articolo 85, apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, ed al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e del decreto di cui all'articolo 80»."</i></p>

Schema di decreto	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59	Annotazioni sulle modifiche
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.		

ITER PARLAMENTARE

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 2^a E 10^a RIUNITE - SEDUTA DEL 16 MARZO 2010

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio, turismo)

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[CURSI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno" ([n. 171](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 41 della legge 7 luglio 2009, n. 83. Esame e rinvio)

I relatori per la 2^a Commissione, senatore [BENEDETTI VALENTINI](#)(PdL) e il relatore, per la 10^a Commissione, senatore [MESSINA](#) (PdL), ciascuno per la parte di propria competenza, illustrano una proposta di parere favorevole osservazioni e condizioni, che si pubblica in allegato al resoconto.

La senatrice [FIORONI](#)(PD), a nome del suo Gruppo, illustra una proposta di parere alternativo a quello presentato dai relatori e pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma, in particolare, sulla necessità di evitare l'introduzione di disposizioni che, avendo le caratteristiche proprie della normativa di dettaglio, incidono su competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni. Ricorda inoltre che la Conferenza Stato-Regioni non ha ancora espresso il proprio parere sullo schema di decreto in titolo.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (PD) evidenzia la necessità di escludere dal campo di applicazione del decreto (così come emerge anche nella proposta alternativa di parere presentata dal suo Gruppo parlamentare) le concessioni balneari.

La senatrice [BUGNANO](#) (IdV) illustra quindi, a nome del suo Gruppo parlamentare, una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato al resoconto, soffermandosi

sulla necessità di valutare l'impatto che il decreto di attuazione della direttiva può avere nei confronti di alcune categorie di lavoratori quali, in particolare, i commercianti al dettaglio che operano su aree pubbliche.

Il senatore [MAZZATORTA](#) (*LNP*) esprime perplessità sul metodo seguito nella predisposizione della proposta di parere.

Si tratta a ben vedere di una proposta alquanto complessa relativa ad un provvedimento di particolare delicatezza, sul quale appare difficile che le Commissioni riunite possano pronunciarsi già nel corso della seduta odierna. Passando al merito dello schema esprime perplessità sulle norme relative alla professione di ufficiale giudiziario e a quella forense, per le quali sarebbe stato necessario una maggiore riflessione anche alla luce dei provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, cosa che peraltro è stata messa in rilievo anche dalla proposta di parere, se pur con riferimento ai soli richiami alla normativa attualmente vigente in materia di tariffe degli avvocati. Analoghe perplessità destano poi le norme concernenti i regimi autorizzatori, le quali intervengono su materie di competenza non solo regionale ma anche degli enti locali. Si sofferma quindi criticamente sull'articolo 69 dello schema nella parte in cui consente anche alle società di capitali l'esercizio del commercio ambulante, in netto contrasto con il carattere familiare delle imprese che fino ad oggi risultano operanti in tale settore.

La senatrice [ALLEGRINI](#) (*PdL*) esprime un giudizio critico sull'articolo 71 dello schema, nella parte in cui sostituisce al regime autorizzatorio quello della dichiarazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività di edicola. Dopo aver svolto talune considerazioni sulle problematiche afferenti la distribuzione della carta stampata, invita i relatori a modificare l'osservazione relativa all'articolo 71, nel senso di prevederne unicamente la soppressione.

Il senatore [GARRAFFA](#) (*PD*) interviene brevemente per richiamare l'attenzione sulle gravi conseguenze che potrebbe produrre l'estensione, anche alle società di capitali, di attività di commercio attualmente esercitate da piccoli venditori ambulanti, che sono spesso radicati nelle realtà territoriali ove esercitano la propria attività.

Il presidente [CURSI](#), prendendo atto della volontà di pervenire ad un parere ampiamente condiviso, propone di sospendere brevemente la seduta perché si raggiungano le eventuali intese.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16,10.

Su proposta del relatore per la 10^a Commissione, senatore [MESSINA](#) (*PdL*), che fa notare come non sia stato possibile raggiungere in poco tempo una proposta di parere condivisa anche dalle opposizioni, le Commissioni riunite rinviando la trattazione del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

Le Commissioni 2^a e 10^a riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo, considerato che:

- l'articolo 41 della legge n. 88/2009 (Legge Comunitaria 2008) ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2006/123/CE (cd. "direttiva servizi");
- la direttiva servizi impone agli Stati membri di assicurare la libera circolazione dei servizi nel mercato interno e di garantire la libertà di stabilimento dei prestatori, vietando ogni restrizione o discriminazione per l'accesso a tali attività;
- l'obiettivo della direttiva è di incrementare il livello di competitività delle imprese che operano nel mercato dei servizi, attraverso l'eliminazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo del settore. Tra gli ostacoli che la direttiva prescrive di eliminare rientrano i regimi autorizzatori e i requisiti di accesso alle attività non giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nonché le procedure amministrative eccessivamente gravose;
- il Governo, in attuazione della delega, ha approvato lo schema di decreto legislativo in titolo che rappresenta un atto di particolare rilievo sistematico e che appare suscettibile di incidere in modo significativo sul sistema economico e produttivo del nostro Paese;
- l'attuazione della Direttiva servizi richiede anche l'intervento dei legislatori regionali, considerato che la disciplina della maggior parte delle attività di servizi rientra nella competenza normativa delle regioni (articolo 117 della Costituzione);
- valutato in modo positivo il contenuto dello schema di decreto in titolo,

esprimono parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera *m*), dopo le parole: "attività professionali" siano aggiunte le seguenti: ", riservate e non riservate";
2. All'articolo 47 sia integralmente soppresso il comma 2, considerato che, quanto alle professioni regolamentate e più specificamente alla professione forense, più aspetti contemplati dallo schema di decreto in titolo (articoli 44 e seguenti) sono destinati a trovare organica e circostanziata disciplina nella riforma della legge di ordinamento della professione di avvocato, in avanzata gestazione presso il Senato, e addirittura già calendarizzata per l'Aula, con particolare riferimento alla deontologia, all'obbligatorietà delle tariffe, al divieto di patto di quota-lite, ai limiti alla pubblicità informativa, al

divieto di società professionali multidisciplinari, ai conferimenti di capitale ed altro ancora;

e con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 3, al fine di evitare dubbi interpretativi, dopo le parole "da associazioni caritative riconosciute come tali" andrebbero aggiunte le altre: ", nonché da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 460/97 e dai soggetti di cui alla legge 11 ottobre 1991, n. 266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383";

2. All'articolo 7, comma 1, lettera f) non è prevista, dopo quella dei notai, la categoria degli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione, che invece ai sensi articolo 2, comma 2, lett. l) della direttiva è esclusa dal campo di applicazione della direttiva stessa;

3. E' altresì opportuno indicare esplicitamente tra le disposizioni di applicazione generale, di cui all'articolo 8, comma 1, lett. g), dello schema di decreto anche quelle del codice della strada, inserendo dopo le parole: "*incolumità delle persone*", le altre: "*anche con riferimento alle specifiche norme del Codice della strada*". Appare poi necessario modificare la formulazione del medesimo articolo 8, comma 1, lett. g), in modo da poter qualificare l'elenco delle tipologie di disposizioni di applicazione generale come meramente esemplificativo;

4. Appare opportuno modificare l'articolo 8, comma 1, lett. h), dello schema di decreto al fine di inserire esplicitamente tra i motivi imperativi di interesse generale anche quelli relativi alla sicurezza stradale e alla protezione sociale dei lavoratori e prevedendo altresì il rinvio espresso alla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla nozione di motivo imperativo di interesse generale, in modo da assicurare la dinamicità della nozione, in linea con quanto previsto in sede comunitaria;

5. Al fine di superare il contrasto tra l'articolo 10, comma 2, che prevede l'applicazione della DIA ad efficacia immediata per tutte le attività di servizi per il cui esercizio sia richiesta la DIA, salvo contraria disposizione, e l'articolo 17, comma 1, che invece prevede l'applicazione generalizzata dell'articolo 19, comma 2, capoverso 1, della legge 241 – DIA ordinaria a trenta giorni – per tutte le attività di servizi previste dal decreto, si ritiene opportuno prevedere un coordinamento tra le due disposizioni al fine di evitare contrasti interpretativi e difficoltà applicative. A tal fine, sarebbe opportuno stabilire che per tutte le attività di servizi subordinate alla presentazione della DIA si applica la disciplina della DIA immediata (articolo 19, comma 2, capoverso 2, legge n. 241), salvo le ipotesi in cui il decreto preveda espressamente l'applicazione della DIA ordinaria a trenta giorni (articolo 19, comma 2, capoverso 1, legge n. 241), dovendosi includere tra queste ultime anche le attività professionali soggette al controllo degli organi di autogoverno, quali collegi e ordini;

6. L'articolo 18 dello schema di decreto, in attuazione dell'articolo 14, n. 6, della direttiva, vieta il coinvolgimento di operatori concorrenti nelle decisioni delle autorità

competenti, anche in seno a organi consultivi, al fine di garantire trasparenza e obiettività nelle procedure di ingresso/accesso di nuovi operatori nel mercato. Poiché, tuttavia, il concetto di *"operatore concorrente"* appare suscettibile di applicazioni arbitrarie, sembra opportuno chiarire se il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese nei procedimenti autorizzatori debba o meno escludersi, tenuto conto che l'eventuale esclusione priverebbe l'organo decisionale di una specifica competenza;

7. Si rileva l'opportunità di tener conto nello schema di decreto in titolo di quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

8. Nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, sembra opportuno provvedere prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate;

9. Si evidenzia l'opportunità di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali, apportandovi le seguenti modifiche: dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: *"60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo"; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo";*

10. Agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 è necessario che sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferimento al terzo periodo dello stesso comma;

11. Con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, si rileva l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia;

12. Con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, si osserva l'opportunità che il Governo introduca, mediante apposita intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, criteri

rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati, assicurando anche un'omogenea assegnazione dei posteggi a prescindere dalla forma giuridica dell'operatore richiedente;

13. Con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), si segnala l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, a seguito di condanna per i reati ivi previsti, ovvero a misure cautelari in relazione a procedimenti penali per i reati stessi, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; nonché, al comma 3, l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo;

14. Con riferimento all'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 71 dello schema (che sostituisce l'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica con la DIA), si osserva che la rete di vendita delle edicole italiane non solo non è un sistema concorrenziale (prezzi di acquisto e di vendita, quantità e tipo di pubblicazione da vendere non sono fissate dalle rivendite), ma soprattutto svolge un servizio qualificabile di pubblica utilità rivolto al cittadino e garantisce anche all'editore, soprattutto quello di piccole e medie dimensioni, il diritto ad essere presente con le proprie pubblicazioni in ogni punto in cui intenda commercializzarle. Si ritiene pertanto che, viste le vigenti disposizioni legislative e considerato che esse sono attuative degli obblighi di cui all'articolo 21 della Costituzione e che la stessa direttiva al considerando 11 recita: "La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione", l'impianto legislativo esistente per la distribuzione e la vendita dei giornali, ed in particolare il decreto legislativo n. 170 del 2001 (da cui discende il peculiare tipo di servizio di pubblica utilità svolto dalle rivendite di giornali), sia in armonia con la stessa direttiva e non debba subire alcuna variazione, dovendosi sopprimere quindi l'articolo 71 dello schema di decreto in titolo. In via del tutto subordinata, si potrebbe mantenere il regime autorizzatorio per i soli chioschi, cioè per quelle strutture di vendita che, occupando suolo pubblico, restano sottoposte ad apposita regolamentazione comunale;

15. Con riferimento all'articolo 72, si rileva l'opportunità di esplicitare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo;

16. Con riferimento all'articolo 73, si evidenzia la necessità di chiarire, mediante un più aderente raccordo e una maggiore integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989. Ove poi non fosse possibile salvaguardarne l'istituto del ruolo, occorrerebbe comunque prevedere che per le tipologie professionali previste dalla citata legge sia mantenuto il diritto alle provvigioni e la necessità del possesso di specifici requisiti professionali per l'avvio dell'attività, anche ai fini della relativa disciplina sanzionatoria. Si rende, altresì, opportuno chiarire se continuano ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari,

le discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

17. In via generale, con riferimento agli artt. 73, 74, 75 e 76, appare opportuno prevedere che i richiami al ruolo (ed, in particolare, quelli relativi alla distinzione per specifica categoria di attività), contenuti nelle leggi che disciplinano le attività intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

18. Con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), si manifesta l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990 (cd. "d.i.a. immediata") al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali;

19. Con riferimento all'articolo 80, sarebbe opportuno prevedere un termine più ampio per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di cui all'articolo 73, nonché per quelle di agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Sarebbe anche opportuno inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi, mantenendo in ogni caso una distinzione per ciascuna specifica tipologia di attività;

20. Si richiama la necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 82 dello schema di decreto, e comunque delle parti dello schema di decreto concernenti le strutture turistico-ricreative, con quanto previsto in materia di concessioni demaniali marittime dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. [25](#).

21. Per quanto riguarda le autorizzazioni per i servizi prestati da alberghi, l'articolo 82 dello schema di decreto prevede la sostituzione dell'autorizzazione espressa di cui all'articolo 9 della legge nazionale del turismo (legge n. 135/2001) con la DIA ordinaria a trenta giorni. Tale disposizione va considerata positivamente, tuttavia andrebbe valutata l'opportunità di semplificare ulteriormente il regime per l'accesso/esercizio delle attività in esame, prevedendo in luogo della DIA ordinaria la DIA ad efficacia immediata, soprattutto per le ipotesi di trasferimento o di interventi di piccola entità. Inoltre, in linea con l'impostazione della direttiva, si ritiene opportuno estendere l'abilitazione che conferisce l'autorizzazione riguardante l'attività ricettiva anche ai servizi non strettamente alberghieri (quali l'organizzazione di convegni, meeting e

congressi) prestati direttamente dall'albergatore in favore dei non alloggiati che partecipano a tali eventi;

22. Si rileva infine che non sembrano avere riscontro nello schema di decreto alcuni principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e, in particolare: il criterio di cui alla lettera *e*) che prevede un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi, che potrebbe essere anche redatto dopo un periodo di monitoraggio della disciplina delle attività di servizi come ridefinite dal medesimo schema di decreto legislativo; il criterio di cui alla lettera *p*) in quanto, pur essendo prevista la clausola di cedevolezza (articolo 83), non è espressamente indicato il richiamo al potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120 della Costituzione; e, infine, il criterio di cui alla lettera *s*) volto a garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

23. Si osserva, infine, l'opportunità di inserire nel testo un'apposita previsione che preveda il monitoraggio delle misure, anche allo scopo di correggere l'impatto della direttiva sul sistema interno in termini economici ed occupazionali.

16 marzo 2010

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BUBBICO, DELLA MONICA, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MARITATI SULL'ATTO DI GOVERNO N. 171

Le commissioni 2^a e 10^a riunite,
esaminato lo schema di decreto legislativo,
premessi che,

lo schema di decreto legislativo in esame recepisce nel nostro ordinamento, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 88 del 2009, i contenuti della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), già approvata dal parlamento europeo e dal Consiglio il 12 novembre 2006 con l'obiettivo di creare nell'ambito dell'Unione Europea un mercato interno dei servizi volto a superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi all'interno dei singoli Stati membri;

lo schema in esame rappresenta un atto di particolare rilievo sistematico, che appare suscettibile di incidere in modo significativo sul sistema economico e produttivo del nostro Paese, intervenendo in via generale sullo svolgimento di "qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale";

nello specifico, seppure con talune significative integrazioni ed innovazioni rispetto ai contenuti della direttiva 2006/123/CE, il provvedimento introduce e disciplina le nuove modalità di svolgimento nel nostro paese di attività economiche imprenditoriali o professionale dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione di servizi, anche di carattere intellettuale, provvedendo all'esclusione di alcune tipologie di servizi di natura non economica e di interesse generale per i quali pare opportuno riservare una diversa disciplina;

i principi di libertà di circolazione e di libertà di stabilimento dei prestatori di servizi sono, pertanto, garantiti attraverso la rimozione degli ostacoli e la semplificazione delle procedure e delle condizioni di accesso alle attività di prestazione di servizi e al loro esercizio, previa sottoposizione dei prestatori medesimi ad una specifica autorizzazione rilasciata sulla base di criteri non discriminatori, di interesse generale, proporzionati ad obiettivi di interesse pubblico, chiari, oggettivi, resi pubblici in precedenza, trasparenti e accessibili;

Considerato che,

la direttiva 2006/123/CE, al considerando 7, afferma che la direttiva "istituisce un quadro giuridico generale" (...) che "si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione (..) grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi.";

al considerando 17, afferma che la "presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico" e che "i servizi di interesse generale (SIG) non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva." Pertanto è fondamentale che gli Stati membri nella titolarità della propria legislazione definiscano precisamente i Servizi di interesse generale al fine di tutelare aspetti fondamentali del nostro modello sociale;

nel medesimo considerando, afferma che al contrario dei Servizi di interesse generale, i Servizi di interesse economico generale (SIEG) sono servizi che essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia per alcuni di essi la direttiva prevede la non applicazione (trasporti) mentre per altri prevede delle deroghe specifiche solo in relazione alla libera prestazione dei servizi. Anche in questo caso la definizione dei SIEG appare fondamentale. Infatti il considerando 70 afferma che "possono essere considerati SIEG solo i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d'interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato mediante atti la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione.", mentre il considerando 72 afferma che sono correlati "ai compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale.";

al considerando 40, esplicita la nozione di "motivi imperativi di interesse generale" elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato elencando quei motivi che rivestono un interesse generale e tra i quali sono ricompresi "la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori"; all'articolo 3, afferma che in caso di conflitto tra le disposizioni della direttiva e determinati altri atti comunitari questi ultimi prevalgono. Tra di essi vi è la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 che prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello stato membro in cui viene prestato il servizio;

all'articolo 6, afferma che la medesima direttiva "non pregiudica la legislazione del lavoro";

all'articolo 10, sancisce il principio della libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi prefigurando il superamento della pianificazione regionale;

all'articolo 25, individua lo Sportello Unico quale interlocutore unico per espletare le procedure e le formalità necessarie allo svolgimento delle attività di servizi;

all'articolo 26, prevede che gli stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire volontariamente la qualità del servizio reso mediante certificazione da parte di un organismo indipendente o accreditato o con ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario;

all'articolo 39 introduce un meccanismo di valutazione reciproca tra gli stati membri e la Commissione europea in cui risulta basilare il monitoraggio e l'elencazione dei regimi di autorizzazione esistenti nei vari stati membri al fine di valutarne i requisiti oggettivi e soggettivi per realizzare una normativa coordinata a livello nazionale indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi;

Considerato, altresì, che

i principi ed i criteri direttivi specificati nella delega di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) dispongono che il Governo nella redazione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE è tenuto: a promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (art. 41, comma 1, lettera b); a definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione (art. 41, comma 1, lett. d); a prevedere un allegato al decreto di recepimento che elenchi i regimi autorizzatori che si intende mantenere perché ricorrono specifici presupposti di necessità (art. 41, comma 1, lettera e); ad individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio (art. 41, comma 1, lettera i); a garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente (art. 41, comma 1, lettera s);

Rilevato che,

lo schema di decreto legislativo risulta carente sotto diversi profili in rapporto ai richiamati principi e criteri direttivi contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nella legge 7 luglio 2009, n. 88;

innanzitutto, si rileva nello schema di decreto una evidente discrasia tra la portata delle disposizioni adottate con il decreto - che secondo l'articolo 1 "sono adottate ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale" - e la clausola di invarianza di cui all'articolo 85 dello schema di decreto. Non si comprende come sia possibile assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, se l'articolo 85 prevede che dall'attuazione del presente decreto "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che "le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente". Il governo, pertanto, si appresta a varare "norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" senza prevedere un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento; o meglio si appresta a lasciare che gli inevitabili costi economici sociali derivanti dalla liberalizzazione del mercato dei servizi ricadano interamente sui cittadini italiani e sul sistema economico e produttivo del nostro paese, senza che si preveda alcun provvedimento o politica di sostegno che possa accompagnare le rilevanti trasformazioni apportate sul piano legislativo;

con riferimento al processo di valutazione, consultazione ed armonizzazione della normativa nazionale e comunitaria e al meccanismo di valutazione reciproca di cui al considerando 7 ed all'articolo 39 della direttiva 2006/123/CE, le disposizioni contenute nello schema in esame accentuano il livello di incertezza sulla modalità di applicazione regionale e locale delle previsioni della direttiva con probabili sfasature nel recepimento della direttiva. Infatti, anche alla luce di tali difficoltà la delega legislativa di cui all'articolo 41 della legge 88/09 ha indicato quale ulteriore criterio direttivo per il recepimento della delega quello di "definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione" della direttiva servizi. Lo schema di decreto non risulta conforme a tale criterio in quanto individua solo i settori esclusi e demanda ad un Decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori settori che, a seguito di approfondimenti, saranno ulteriormente esclusi. Tale lacuna determina una grave opacità sulle concrete modalità applicative della direttiva servizi che, configurandosi come quadro giuridico generale, ha solo il compito di definire la struttura e le regole dell'istituendo sistema dei servizi del mercato interno europeo. Allo stato membro compete invece definire nel dettaglio per ciascun settore che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quali siano i servizi che ritiene di dover continuare a sottoporre a regime autorizzatorio e quali possono essere semplificati. In considerazione del mancato recepimento del criterio direttivo della delega e della mancata conclusione del monitoraggio delle procedure autorizzatorie per il commercio a livello regionale, sarebbe auspicabile che il Governo predisponesse un testo legislativo a parte, distinto dal recepimento del quadro giuridico generale della direttiva servizi, suddiviso per settori, in cui risulti in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere;

sorprendono le gravi lacune presenti nello schema di decreto legislativo con riferimento ad alcuni dei fondamentali principi e criteri direttivi contenuti nella delega all'articolo 41, comma 1, della legge comunitaria 2008, ed in particolare quelle relative

all'elaborazione volontaria di codici di condotta e disciplinari e all'adozione di misure di accompagnamento per la qualità dei servizi. Nello specifico, si segnala l'assenza di norme volte a promuovere "l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche" esplicitamente previste dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 41. Una lacuna molto grave non solo perché configura la formulazione di un decreto legislativo non conforme ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella delega legislativa, ma perché non da attuazione l'articolo 26 della direttiva comunitaria che prevede, invece, l'adozione di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire (volontariamente) la qualità del servizio reso, in particolare, mediante certificazione da parte di un organismo indipendente o accreditato o con ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario. Nello schema in esame non risulta prevista l'adozione di tali misure a tutela dei destinatari dei servizi e si privano le istituzioni pubbliche e le organizzazioni dei settori interessati di strumenti indispensabili per una politica volta ad assicurare la qualità dei servizi;

lo schema di decreto legislativo non recepisce nemmeno un altro criterio direttivo della legge delega, strettamente connesso al precedente, laddove si prevedeva "l'individuazione, in allegato al decreto di recepimento, di tutti i regimi autorizzatori che si intende mantenere". Al riguardo si segnala che lo schema di decreto contiene solo i principi generali attraverso cui effettuare, in via di principio, una distinzione tra le attività che necessitano di autorizzazione e quelle per le quali è sufficiente la dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata che non costituisce regime autorizzatorio, senza fornire alcun elenco di quelle discipline o di quei settori in cui si intende mantenere un regime autorizzatorio;

lo schema di decreto legislativo non reca nessuna definizione dei Servizi di interesse generale laddove è fondamentale che vengano definiti con precisione nell'ambito del margine di manovra consentito dalla direttiva alla luce del valore sociale di tali servizi. Allo stesso modo manca una precisa definizione di Servizi di interesse economico generale ed anche in questo caso sarebbe opportuno precisare in maniera più dettagliata possibile il perimetro di tali servizi compresi nell'ambito di applicazione della direttiva ma sottoposti a regimi derogatori;

lo schema di decreto legislativo non recepisce tra i motivi imperativi di interesse generale "la protezione sociale dei lavoratori" prevista nella direttiva;

non sembra avere riscontro nello schema di decreto il criterio di cui alla lettera s), dell'articolo 41 della legge 88/09, che, nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, faceva salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi. Anche qui la lacuna appare grave. Il fatto che l'articolo 23 dello schema di decreto legislativo non rechi esplicitamente tali esclusioni rischia di favorire comportamenti discriminatori da parte di prestatori stabiliti in un altro Stato dell'Unione a danno dei propri dipendenti distaccati che vedrebbero peggiorare in Italia le proprie condizioni di lavoro. Questa incomprensibile scelta, oltre

ad essere apertamente discriminatoria per i lavoratori distaccati, non tutela i consumatori italiani e l'ambiente da eventuali danni in termini di sicurezza, senza che vi sia alcun vantaggio né occupazionale né di condizioni di lavoro per i lavoratori italiani dello stesso settore. Sul tema del regime giuslavoristico applicabile ai dipendenti del prestatore di servizi comunitario che agisce in regime di libera prestazione di servizi lo schema di decreto fa salve le regole definite dalla direttiva del 1996 sul distacco dei lavoratori, prevedendo all'articolo 23 che a tali lavoratori si applichino, per il tempo della loro utilizzazione in Italia, le medesime condizioni contrattuali garantite al lavoratore italiano. Tuttavia l'articolo 20 introduce un'altra fattispecie di prestazione definita "temporanea", i cui prestatori sembrerebbero assoggettabili ai "requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia (...) in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente". A riguardo bisognerebbe approfondire vari aspetti. Innanzitutto è necessario chiarire se la norma comporti anche la non applicazione del diritto giuslavoristico italiano in caso di prestatore temporaneo o occasionale; in ogni caso è opportuno un approfondimento ulteriore dell'articolo 20 comma 2 che prefigura una "zona franca" per i prestatori occasionali e temporanei rispetto al sistema di regole e controlli delineato dalla direttiva e dal decreto di recepimento. Per tali ragioni risulta fondamentale definire la nozione di "temporaneo", in particolare qualora venisse confermata l'interpretazione che esclude tali soggetti dall'applicazione del diritto del lavoro italiano se non in casi specifici. E' evidente altrimenti che a un prestatore di servizio che vicesse un appalto in Italia potrebbe convenire portare con sé "temporaneamente" e non distaccare i propri lavoratori. Sarebbe altresì opportuno inserire al comma 2 dell'articolo 20 tra le ragioni che determinano l'applicazione di regole nazionali anche quelle connesse alla tutela del lavoratore e alla protezione sociale del lavoratore. A riguardo la legge delega è molto chiara nei criteri direttivi disponendo che il decreto di recepimento deve "garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.";

in relazione all'articolo 10 nonostante si possa concordare in senso generale con il principio ivi recato per cui l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio non è soggetto ad autorizzazione salvo che in alcuni casi (la salvaguardia di alcune disposizioni come quelle in materia fiscale, sanitaria, ambientale i motivi imperativi di interesse generale e le deroghe specifiche in attuazione di norme comunitarie), è necessario considerare attentamente quale sarà l'impatto sulla normativa nazionale e soprattutto regionale in materia di pianificazione commerciale, in particolare per quanto riguarda le strutture di distribuzione medio-grandi;

per quel che concerne lo Sportello Unico si rileva che l'articolo 25 si limita a ribadire e confermare quanto stabilito dall'articolo 38 del decreto legge n. 112/2008 estendendo la competenza dello Sportello unico alle prestazioni di servizi oltre che alla realizzazione e trasformazione di impianti produttivi. Si rileva a riguardo che il regolamento di riordino dello Sportello unico previsto nel suddetto articolo 38 non è stato ancora emanato e quindi l'applicazione della norma risulta condizionata dall'assenza della

disciplina attuativa. Si evidenzia come in mancanza di tale disciplina l'articolo 25 del decreto legislativo introduce un'innovazione, prevedendo che laddove i comuni non istituiscano tale Sportello le relative funzioni siano surrogate dalle sole Camere di commercio in maniera automatica. Tale previsione risulta in contrasto con quanto stabilito alla lettera c), comma 3 dell'articolo 38 del D-L 112/08 in cui è previsto anche l'utilizzo delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati per l'attestazione della sussistenza di requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa. Inoltre mentre la normativa del D-L 112/08 prevede che per il passaggio delle funzioni dello sportello unico dai comuni alle camere di commercio sia necessaria una delega espressa, lo schema di decreto lo rende automatico. A riguardo si segnala che nel decreto legislativo di riordino del funzionamento delle camere di commercio, di recente approvazione definitiva, non compare nessun riferimento specifico all'esercizio delle funzioni dello sportello unico;

sempre in relazione allo Sportello unico si rileva una lacuna nella documentazione che i prestatori di servizi devono fornire all'amministrazione nazionale relativa alle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati. Occorre che i prestatori di servizio comunitari comunichino alle autorità italiane, anche attraverso lo sportello unico, tra i documenti da presentare previsti all'articolo 25 e seguenti, il numero, le qualifiche, il tipo e le condizioni contrattuali dei lavoratori che svolgeranno in Italia la loro opera. Senza tale comunicazione si rivelerebbe difficoltoso verificare la corretta applicazione delle norme di diritto del lavoro ma soprattutto difendersi dal pericolo di ricorso al lavoro nero. Di fronte a ispezioni nei luoghi di lavoro di prestatori di servizi non italiani si dovrebbe fare affidamento solo sulla collaborazione amministrativa tra autorità nazionali competenti, attraverso il sistema telematico di reciproca assistenza IMI (internal market information) il cui funzionamento potrebbe richiedere non poco tempo. In ogni caso il novero di informazioni necessarie e l'asimmetria delle norme giuslavoristiche tra i diversi paesi potrebbe causare lacune che favorirebbero il ricorso al lavoro nero di cittadini comunitari presenti in Italia che magari figurerebbero assunti nei paesi di provenienza;

infine tra le difformità presenti nello schema di decreto con le previsioni contenute nella delega va evidenziata, in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, l'assenza di norme relative al criterio di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), che richiedeva un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi;

Constatato che,

l'importanza e l'ampiezza della materia esigerebbero una più attenta e rigorosa valutazione degli effetti del provvedimento sul tessuto produttivo e imprenditoriale, che nel nostro Paese è caratterizzato da aspetti assolutamente peculiari e che la normativa di recepimento ed attuazione non sembra tenere nel debito conto;

nell'elaborazione dello schema di decreto legislativo pochissima attenzione al nostro tessuto produttivo ed imprenditoriale che necessita invece specifici interventi di

salvaguardia, idonei ad attenuare - nel pieno rispetto delle norme comunitarie - gli effetti indesiderati del processo di liberalizzazione sul piano produttivo ed occupazionale;

appaiono del tutto insufficienti i livelli di tutela relativi ai prestatori di servizi coinvolti dalla normativa in esame, come d'altra parte non sembrano adeguate le garanzie previste per i destinatari con riferimento alla qualità dei servizi stessi;

lo schema in esame è privo di quelle norme di accompagnamento necessarie ad un migliore attuazione della normativa comunitaria e indispensabili per attenuare i costi sociali ed economici inevitabilmente prodotti dal processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi;

i rilievi posti sul mancato rispetto dei principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega appaiono di assoluto rilievo anche perché mettono in luce parti della direttiva che non sono state recepite nello schema di decreto. E' quindi d'obbligo per il Governo colmare queste clamorose lacune per assicurare la piena attuazione delle norme comunitarie e per mettere al riparo il decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/123/CE da una declaratoria di illegittimità costituzionale per mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi presenti nella legge di delega all'art. 41, comma 1, della legge comunitaria 2008;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole a condizione che:

A) siano apportate le seguenti integrazioni:

- il Governo dia completa attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendone il recepimento nel decreto legislativo al fine di incoraggiare i prestatori a garantire volontariamente la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo l'elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario;
- si dia attuazione a quanto disposto dall'articolo 41, comma 1, lettera d) e lettera e) della legge n. 88/09 al fine di definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo e al fine di predisporre un allegato in cui siano indicati con precisione i regimi autorizzatori che si intende mantenere perché ricorrono specifici presupposti di necessità;
- si dia attuazione all'articolo 41, comma 1, lettera s) della legge n. 88/09 garantendo l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;
- si inserisca nello schema di decreto legislativo una chiara definizione dei Servizi di interesse generale (SIG) e di Servizi di interesse economico generale (SIEG)

al fine di precisare il più possibile i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva o di deroga, utilizzando il margine di manovra consentito dalla direttiva alla luce del valore sociale ed economico di tali servizi;

- si inserisca nel testo un'apposita previsione che preveda il monitoraggio delle misure contenute nello schema di decreto in esame, allo scopo di correggere l'impatto delle nuove disposizioni sul sistema interno in termini economici ed occupazionali;

B) siano apportate le seguenti modificazioni:

Nella prima parte:

- all'articolo 2, si inseriscano fra le attività escluse dall'applicazione del decreto in esame i servizi socio assistenziali e di inclusione lavorativa svolti dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- all'articolo 3, si sostituiscano le parole "da associazioni caritative riconosciute come tali" con le seguenti: " da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 460/97 e dai soggetti di cui alla legge 11 ottobre 1991, n. 266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383";
- sia prevista l'inclusione dei servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi nell'ambito della lettera b) dell'articolo 7 del provvedimento e dopo la lettera b) sia inserita la seguente:"b-bis). servizi di recupero e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla lettera b), dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381";
- sia prevista l'inclusione dei servizi di balneazione nell'ambito dell'articolo 7 del provvedimento o in subordine sia espressamente prevista l'esclusione dall'applicazione immediata delle disposizioni di cui all'articolo 16 per il settore delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, prevedendo per queste ultime un ulteriore approfondimento, come disposto dal decreto legge n. 194 del 2009, con l'obiettivo di procedere alla revisione organica del quadro normativo in materia di rilascio di tali concessioni;
- a riformulare la nozione di motivi imperativi di interesse generale contenuta all'articolo 8, lettera h) del provvedimento in esame che non appare del tutto esaustiva e corrispondente al testo della direttiva, in quanto restrittiva delle ragioni di pubblico interesse. A tal fine: a) si propone di inserire nella nozione di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), la "sicurezza stradale"; b) si inserisca tra i motivi imperativi di interesse generale "la normativa urbanistica ed edilizia"; c) si inserisca all'articolo 8 comma 1, lettera h) tra i motivi imperativi di interesse generale "la protezione sociale dei lavoratori" e, allo stesso modo si inserisca tale principio anche all'articolo 20, comma 2 tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;
- a rivedere la nozione di "requisito" contenuta all'articolo 8, lettera g) del provvedimento che non appare coerente con il contenuto della Direttiva. A tal fine, si propone di reinserire le norme del Codice della Strada fra le disposizioni che si applicano indistintamente a tutti i prestatori di servizi nello svolgimento

della loro attività economica ed in particolare ad inserire dopo le parole:"incolumità delle persone" le parole:"ferme restando le norme del Codice della strada";

- a chiarire la portata degli articoli 14 e 17, in relazione ai titoli autorizzatori. L'articolo 14 richiama il meccanismo della DIA qualificandolo come autorizzatorio, mentre l'articolo 17 fa riferimento, come regola generale per le autorizzazioni, al meccanismo del silenzio assenso. A tal fine, siano specificati: a) che la DIA è riferibile ai procedimenti non soggetti ad autorizzazione; b) siano specificati i procedimenti che, in via ordinaria, sono ritenuti soggetti a titolo autorizzatorio;
- all'articolo 16, comma 1, tra i criteri da adottare sia inserito il riferimento alla "trasparenza" e al comma 4, sia inserito il riferimento all'adeguatezza della durata del titolo , già presente nella direttiva per i casi di titoli autorizzatori con durata limitata;
- all'articolo 17, in linea con quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 13 della direttiva, sia inserito l'obbligo per l'amministrazione di informare in tempo congruo i richiedenti della incompletezza della documentazione presentata al fine di evitare, in caso di lacune, che il termine del silenzio assenso sia allungato a dismisura;
- la disposizione sul "rilascio delle autorizzazioni" di cui all'articolo 18 del provvedimento penalizza in modo ingiustificato e assolutamente non condivisibile le associazioni di rappresentanza delle categorie, che per effetto della norma sarebbero escluse dai processi autorizzatori in cui attualmente hanno funzioni consultive (insediamento e attività di pubblici esercizi). A tal fine si propone di integrare la disposizione prevedendo che "per operatori concorrenti non devono essere intese le associazioni di categoria";
- in relazione all'articolo 20 si chiarisca l'ambito di applicazione della norma in particolare per stabilire quanto segue: a) se la norma comporti anche la non applicazione del diritto giuslavoristico nazionale al ricorrere delle fattispecie ivi previste; b) se la norma prefigura una "zona franca" per i prestatori occasionali e temporanei rispetto al sistema di regole, controlli e requisiti delineato dalla direttiva e dal decreto di recepimento. In generale si richiami la nozione di "lavoratore temporaneo" così come è definito a livello comunitario e nazionale, e la nozione di "lavoratore distaccato", così come definita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
- all'articolo 23, al primo comma, si premettano le seguenti parole:" Ai dipendenti viene garantita l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi. Sono fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente.";
- all'articolo 25 del decreto legislativo si preveda il coordinamento con quanto disposto alla lettera c), comma 3 dell'articolo 38 del decreto legge n.112 del 2008 in cui è consentito anche l'utilizzo delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati per l'attestazione della sussistenza di requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa;
- con riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo, siano inserite, tra le informazioni cui i prestatori ed i destinatari hanno accesso attraverso lo sportello

unico, anche quelle relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il primo capoverso del comma 1 sia sostituito dal seguente:" Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori, i destinatari, i lavoratori subordinati, hanno accesso alle seguenti informazioni:" e dopo la lettera f) del medesimo comma 1 siano inserite le seguenti parole:" f-bis). le informazioni generali relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro; le informazioni contrattuali specifiche, di primo e secondo livello, del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi. Tali informazioni saranno rese disponibili, con appositi collegamenti telematici disponibili allo sportello unico, dal Ministero del lavoro e dai propri uffici territoriali, dall'Inps e dall'Inail. Lo sportello unico realizzerà in aggiunta a quanto sopra collegamenti telematici con le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative (rispettive categorie dei servizi) e i patronati delle stesse.";

Nella seconda parte:

- sia prevista, all'articolo 48, la rimozione del divieto per i professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali di esercitare la loro professione in forma societaria, in linea con le sollecitazioni espresse dall'Antitrust, con i recenti indirizzi dell'OCSE e al fine di uniformare la disciplina vigente in materia di società tra professionisti agli orientamenti della Commissione europea e ai pronunciamenti della Corte di Giustizia europea;
- si sopprima l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;
- all'articolo 69 sopprimere i commi 1 e 2 che prevedono l'estensione a società di capitali o cooperative dell'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche al fine di evitare che gruppi economici con rilevanti disponibilità di capitali possano falsare totalmente l'essenza di tale esercizio connesso strutturalmente alle manifestazioni culturali sociali e storiche delle nostre città;
- a sopprimere la disciplina dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 71 che sovverte il sistema regolato dal decreto legislativo n. 170 del 2001 posto a presidio della libertà di manifestazione del pensiero, della libertà di stampa e del pluralismo nell'informazione. In particolare non appaiono condivisibili: la sostituzione del regime autorizzatorio per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, (peraltro pienamente conforme con le condizioni richieste dagli articoli 9 e seguenti direttiva) con la DIA. Le modificazioni che si vogliono introdurre minano sistematicamente le garanzie del pluralismo dell'informazione nonostante il testo della direttiva 2006/123/CE sia sulla materia molto chiaro nell'affermare che la direttiva "non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale", "volte a tutelare o a promuovere il pluralismo dei media" (art. 1 comma 4), e che "la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione" (considerando n. 11);

- a riformulare l'articolo 73 al fine di considerare, come già previsto dalla legge n. 39 del 1989, "attività di intermediazione commerciale e di affari" le seguenti categorie: a) agenti immobiliari; b) agenti merceologici; c) agenti muniti di mandato a titolo oneroso;
- a riformulare il comma 1 dell'articolo 74, al fine di prevedere la salvaguardia dei requisiti di accesso alla professione di agente o rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ferma restando la soppressione del ruolo;
- ad inserire dopo l'articolo 83, una specifica clausola di salvaguardia per le disposizioni regionali e delle province autonome, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, che risultino conformi alla direttiva 2006/123/CE e che sono state approvate prima dell'entrata in vigore della normativa statale di attuazione;
- a riformulare la nuova disciplina della dichiarazione di inizio attività introdotta dal comma 1 dell'articolo 84, che riconosce l'efficacia immediata della DIA per le sole attività aventi ad oggetto l'esercizio di impianti produttivi o la prestazione di servizi, escludendo quelle per le quali risulta necessaria l'iscrizione ad albi, ruoli o registri. Al fine di evitare disparità di trattamento e l'avvio di attività senza adeguato controllo dell'autorità pubblica si propone di riconoscere l'applicazione della disciplina della DIA immediata per tutte le attività di servizi subordinate alla presentazione della medesima, salvo le ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente per l'applicazione della DIA ordinaria a trenta giorni;

C) il Governo si impegni a predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, un ulteriore testo normativo, suddiviso per settori, in cui risulti in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere sulla base di un accordo con la Conferenza Stato-Regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle medesime.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BUGNANO, LI GOTTI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

Le Commissioni 2^a e 10^a riunite.

esaminato lo schema di decreto legislativo

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato;

la direttiva 2006/123/CE si pone l'obiettivo di superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libertà di stabilimento dei prestatori ed alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri;

il recepimento della direttiva 2006/123/CE viene previsto dall'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che specifica anche i principi e i criteri direttivi della delega al Governo;

la direttiva 2006/123/CE si inserisce nel processo di riforme avviato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, che ha definito una serie di azioni volte a far sì che entro il 2010 l'Unione europea consegua l'obiettivo di diventare «l'economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo», in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Detta direttiva, infatti, fa parte della strategia adottata dalla Commissione Europea volta ad accelerare lo sviluppo del processo di integrazione europea da parte dei vari Stati Membri e ad assegnare al settore dei servizi - che già producono nel complesso quasi il 70 per cento del prodotto nazionale lordo dell'Unione europea e dell'occupazione - un ruolo rilevante nell'economia europea, dato il notevole potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro nel settore;

rilevato che:

I) L'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008) prevede espressamente che nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettere *e)* ed *m)* della Costituzione;

b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti dell'articolo 9 della direttiva e,

prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

e) individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

f) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai principi e criteri di:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

5) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danno ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

II) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno:

1) all'articolo 39, recante la rubrica «Valutazione Reciproca», prevede che entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentino una relazione alla Commissione contenente le informazioni relative:

a) ai regimi di autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2) della direttiva medesima in forza del quale, nella relazione di valutazione reciproca «Gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità alla condizione

di non discriminazione nei confronti del prestatore di lavoro, alla necessità che il regime di autorizzazione sia giustificato da un motivo di interesse generale e infine alla condizione che l'obiettivo perseguito non possa essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia»;

b) ai requisiti da valutare di cui all'articolo 15, paragrafo 5) della direttiva medesima in forza del quale, nella relazione di valutazione reciproca. «Gli Stati membri precisano i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità»;

c) alle attività multidisciplinari di cui all'articolo 25, paragrafo 3) in forza del quale, nella relazione di valutazione reciproca «gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti che obblighino alcune categorie di prestatori di servizi ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse».

2) all'articolo 26, recante la rubrica «Politica in materia di qualità di servizi» prevede l'adozione di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire la qualità del servizio reso, in particolare, mediante certificazione da parte di un organismo indipendente o accreditato o con ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario;

3) all'articolo 12, recante la rubrica «Selezione tra diversi candidati» prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. Alla stessa stregua il Considerando n. 62 della direttiva comunitaria prevede che la procedura di selezione «dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente....»;

4) all'articolo 13, recante la rubrica «Procedure di autorizzazione» prevede ai paragrafi 3 e 6 che «Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato. La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale». E ancora che «Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3»;

5) al Considerando n. 17 prevede che la direttiva si applichi soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico e che i servizi di interesse generale non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della stessa direttiva. Inoltre il Considerando 17 prevede che i servizi di interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia, alcuni servizi di interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore, si trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi di interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabiliti nella direttiva;

6) al Considerando n. 40, recante la definizione di «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa agli articoli 43 e 49 del Trattato CE, annovera fra questi, anche «la tutela dei lavoratori» e «la protezione sociale dei lavoratori»;

7) l'articolo 1, al comma 6, prevede che la direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti la direttiva non incide sulla normativa degli Stati in materia di sicurezza sociale;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, presenta taluni aspetti problematici sia sotto il profilo della conformità dei contenuti ai principi ed i criteri direttivi sanciti dalla legge delega n. 88 del 2009, sia sotto il profilo della conformità dei contenuti ai principi e le norme previste dalla medesima direttiva 2006/123/CE e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sia, infine, sotto il profilo dei contenuti sostanziali con particolare riferimento alla materia di diritto al lavoro, della semplificazione delle procedure autorizzatorie e infine, dell'economia sociale;

I) sul piano dei principi generali e della conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente, si rileva:

a) la mancata conformità dello schema di decreto legislativo all'articolo 39 della Direttiva 2006/123/CE, con riferimento al processo di valutazione reciproca. Sotto tale profilo si evidenzia la grave assenza di un resoconto dettagliato da parte delle regioni e delle amministrazioni interessate delle procedure autorizzative attualmente in vigore che avrebbe consentito una verifica puntuale su quali tra queste rimuovere, semplificare

o semplicemente modificare ai sensi dell'articolo 39 della direttiva. Tale mancanza va ad influire sulla valutazione della attuazione di altre parti importanti della direttiva, come tutta la parte concernente gli accessi alla prestazione di servizi, Titolo II e Titolo IV (Sportello Unico), e soprattutto produce un effetto negativo non assicurando la uniformità delle prestazioni a livello nazionale ed una condizione di reciprocità rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. A tale assenza si deve aggiungere il mancato completamento del monitoraggio delle procedure per il commercio a livello regionale, avviato durante la scorsa legislatura dal Ministro per le Politiche Europee che non risulterebbe in alcun modo portato a termine;

b) la mancata conformità dello schema di decreto legislativo sia alla legge delega n. 88/09 (articolo 41, comma 1, lettera *b*) sia all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE in materia elaborazione di codici di condotta disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi e quindi l'adozione di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire la qualità del servizio reso. Nello schema di decreto legislativo, infatti, non risulta prevista l'adozione di tali misure.

c) la mancata conformità dello schema di decreto legislativo all'articolo 41, comma 1, lettera *d*) della legge delega 88/09 ove si prevede che il Governo nell'esercizio del potere legislativo delegato definisca puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione. Sotto tale profilo si evidenzia che il decreto legislativo reca una distinzione tra le attività che necessitano di autorizzazione e quelle per le quali è prevista la dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ma di queste non viene riportato alcun elenco preciso. Inoltre il decreto legislativo, all'articolo 2, comma 3, demanda al Ministro per le politiche europee ed ai Ministri interessati dalle disposizioni del decreto (ovverosia il Ministro della Giustizia ed il Ministro dello Sviluppo Economico) la possibilità di adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni decreto, potrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del decreto;

d) la mancanza di una chiara definizione dei Servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale. Sotto tale profilo si osserva la totale assenza nell'ambito del decreto legislativo di una chiara definizione dei «SIG» ovvero dei «Servizi di interesse generale» che risultano esclusi dal campo di applicazione del decreto di recepimento, a differenza dei «Servizi di Interesse Economico Generale» «SIGE» che invece vi rientrano ad eccezione di quelli che siano assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (articolo 2, comma 1 lettera *a* dello schema di decreto). Tale mancanza appare particolarmente rilevante sia ai fini della corretta individuazione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, sia ai fini della corretta individuazione dei servizi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva ma che sono sottoposti a regimi derogatori. Sul punto si segnala che il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea non reca alcuna definizione né dei Servizi di

interesse generale né dei Servizi di Interesse Economico Generale. Questi ultimi risultano semplicemente citati all'articolo 14 e all'articolo 106 del Trattato ed anche la definizione di Servizi di Interesse Economico Generale contenuta nel considerando 17 della Direttiva appare molto generica e comunque non viene declinata in modo opportuno nell'ambito del decreto legislativo. Per tali ragioni si ritiene fondamentale che il decreto legislativo di attuazione della direttiva sui servizi nel mercato interno rechi una chiara e puntuale definizione sia dei Servizi di Interesse Generale, sia dei Servizi di Interesse Economico Generale;

e) sempre con riferimento ai «Servizi di Interesse Economico Generale» si rileva che lo schema di decreto di attuazione della direttiva comunitaria prevede che le norme relative al regime di libera prestazione di prestazioni di servizi non si applichino a tale tipologia di servizi, ma tra questi non viene inclusa in modo espresso l'istruzione privata;

f) è riscontrabile una incongruenza di fondo tra quanto previsto dallo schema di recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi postali che vengono esclusi - nel testo del decreto legislativo - dal regime di libera prestazione di servizi e le previsioni contenute nell'articolo 38 del Disegno di Legge Comunitaria 2009 che reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell'Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali. Sotto tale profilo si osserva che quest'ultima direttiva, a differenza della direttiva 2006/123/CE, detta misure per la definitiva liberalizzazione dei servizi postali. Inoltre, l'articolo 38 del Disegno di Legge Comunitaria 2009 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega legislativa dovranno prevedere che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, prevalgano le norme di cui al decreto di recepimento della direttiva n. 2008/6.

II) sul piano dei profili formali e sostanziali della disciplina del diritto del lavoro:

a) si rileva il mancato inserimento delle ragioni di «tutela dei lavoratori» e della «protezione sociale dei lavoratori» nell'ambito dell'articolo 20 dello schema di decreto legislativo che reca l'esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione. Sotto tale profilo si osserva che lo sviluppo del mercato interno dei servizi non può avvenire a discapito della coesione sociale dell'Unione Europea e deve essere invece accompagnato da un adeguato rafforzamento dei diritti dei lavoratori e in particolare della protezione sociale. Per tali ragioni il decreto legislativo dovrebbe evitare che - nell'atto di recepimento della direttiva 2006/123/CE - sia consentita una sorta di *dumping* sociale, nel senso di un utilizzo dei lavoratori nello Stato membro dove risultano «più convenienti» per trattamento economico e tutele assicurate dalla legislazione del paese di origine del prestatore di servizi con conseguente creazione di potenziali aree di caporalato legittimato, se non addirittura di conflitto sociale tra i lavoratori del luogo ed i lavoratori assunti in un altro Stato membro, con regimi contrattuali meno favorevoli ed in concorrenza sleale con i residenti;

b) la criticità più rilevante risiede nelle modalità con cui il decreto legislativo in esame recepisce l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE nell'ambito del Titolo III relativo alla libera prestazione dei servi. Tale articolo, rubricato nell'ambito della direttiva «Libera Prestazione di Servizi», ha in passato suscitato la contrarietà da parte di alcuni Stati Membri dell'Unione Europea - fra cui anche l'Italia - tanto da dover essere riscritto, in quanto sanciva il principio secondo cui un fornitore di servizi veniva sottoposto esclusivamente alla legge del Paese in cui aveva sede l'impresa, e non a quella del paese dove forniva il servizio (cosiddetto principio del paese d'origine), con la conseguenza che se un'impresa polacca distaccava alcuni lavoratori polacchi in Francia o in Belgio, non avrebbe dovuto più chiedere l'autorizzazione alle autorità francesi o belghe se avesse già ottenuto l'autorizzazione delle autorità polacche, e a quei lavoratori si sarebbe applicata solo la legislazione polacca. In buona sostanza, dunque, un'impresa avrebbe potuto assumere i lavoratori e poi trasferirli in un altro stato, mantenendo leggi, contratti, norme di sicurezza e di controllo del paese d'origine, realizzando così un inaccettabile caporalato europeo, perfettamente legalizzato, dove i lavoratori avrebbero corso il rischio di essere assunti nei paesi a più basso salario e con meno diritti per essere poi trasferiti nei paesi dove la legislazione in materia di lavoro offre maggiori garanzie, senza che questo potesse produrre nessun mutamento della loro condizione. Nella sua attuale formulazione l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE continua a destare alcune perplessità, nonostante i correttivi apportati al comma 1 dove si prevede che «Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi; 1) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede; 2) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente; 3) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il perseguimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo» e al comma 3, dove si prevede che: «Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di una attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi». Non si comprende, infatti, il motivo per cui tra i requisiti di cui al citato articolo 16 della direttiva non rientrino esplicitamente anche le ragioni o i motivi di «tutela dei lavoratori» e di «protezione sociale dei lavoratori»: ragioni che il Considerando n. 40 della medesima direttiva 2006/123/CE riconduce alla nozione di «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa agli articoli 43 e 49 del Trattato CE e nonostante l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea preveda espressamente che il prestatore di un servizio può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini;

c) il decreto legislativo in esame nel recepire le disposizioni previste dalla direttiva 2006/123/CE, all'articolo 20, ovvero quello relativo alla materia della libera prestazione di servizi, oltre ad utilizzare un linguaggio giuridico non del tutto idoneo ai

fini dell'applicazione concreta del provvedimento stesso dispone che i requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applichino ai presentatori di servizi «solo se sussistono» - come recita la direttiva comunitaria - «ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità», omettendo le ragioni «di tutela dei lavoratori» e «di protezione sociale del lavoratori», e comunque sovrapponendo, o meglio sostituendo la cogenza di un fatto, ovvero «la ragione», «il motivo», che può e deve essere valutato discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, all'esistenza di una norma di diritto in materia di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica... ecc. Inoltre, si evidenzia che nell'ambito delle definizioni contemplate nel decreto di attuazione all'articolo 8 tra «i motivi imperativi di interesse generale» (lettera *h*) rientra anche «la tutela dei lavoratori» e che l'articolo 1, al comma 6, della direttiva 2006/123/CE prevede, comunque, che la direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro;

d) alla luce di quanto precede appare evidente che anche gli articoli 22 (deroghe al regime della libertà della prestazione di servizi), 23 (condizioni di lavoro dei prestatori comunitari distaccati) e l'articolo 24, volto ad evitare le cosiddette discriminazioni nazionali al contrario di soggetti nazionali, omettono di offrire adeguate tutele e certezze giuridiche nei confronti dei lavoratori;

e) inoltre si rileva la una mancanza di conformità con quanto previsto dai criteri inseriti nella legge delega n. 88/09, che all'articolo 41 comma 1 lettera *s*) dispone che il Governo nell'esercizio del potere delegato preveda tra i propri principi e criteri direttivi quello di «garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente»;

f) infine, il decreto legislativo omette di fornire una chiara definizione della figura del lavoratore «temporaneo» e «occasionale»;

III) sul piano delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa:

a) si rileva la mancata indicazione nell'ambito dell'elenco delle informazioni cui i prestatori e i destinatari hanno accesso attraverso lo sportello unico delle informazioni relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro;

b) sono presenti talune criticità nella disciplina normativa relativa alla gestione dello sportello unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo. Detto articolo 25, infatti, recante la rubrica «Sportello Unico», non fa altro che ribadire semplicemente parte di quanto già previsto dall'articolo 38 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/08, inserendo, tuttavia, al comma 4, la previsione secondo cui «l'esercizio delle funzioni dello sportello unico possono essere delegate, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di Commercio in caso di mancata istituzione del medesimo da parte del comune o di non rispondenza dello

sportello ai requisiti di cui all'articolo 38 citato. Al riguardo si evidenzia che il legislatore, introducendo l'articolo 38 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/08, recante la rubrica «Impresa in un giorno» ha dettato norme volte a modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 attraverso un regolamento di delegificazione attualmente non ancora emanato -, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del ministro della semplificazione amministrativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo n. 281 del 1997. Detto regolamento di delegificazione dovrà essere adottato in base a specifici principi e criteri, espressamente indicati tra i quali rientra, in particolare, la previsione che, per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico siano esercitate mediante delega alle Camere di commercio le quali, a tal fine, mettono a disposizione un apposito portale denominato «impresainungiorno» gestito congiuntamente con l'ANCI. Non si comprende, dunque, cosa dovrebbe significare la locuzione «anche in assenza di provvedimenti espressi», alla luce della «delega» prevista dal decreto 112/08. Inoltre, si rileva un'ulteriore contraddittorietà con quanto previsto dal decreto legislativo, di recente approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove si prevede all'articolo 2 che «Le Camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali e delle economie locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché le funzioni e i compiti di cui al comma 2, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.» Il secondo comma di tale articolo prevede inoltre che le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono altresì le funzioni e i compiti relativi alla *b)* promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche, ma non compare nessun riferimento all'«esercizio delle funzioni dello sportello unico». Più in particolare le parole «Sportello Unico» non vengono minimamente citate;

c) le criticità di cui al punto precedente contrastano in modo evidente con quanto previsto nei principi contenuti nella legge delega n. 88/09 ove si prevede che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai principi e criteri di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili, nonché di semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

IV) sul piano delle disposizioni generali in materia di procedure autorizzatorie si rileva:

a) la mancanza del riferimento alla «trasparenza» nelle procedure di rilascio del titolo autorizzatorio nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse o delle capacità tecniche, contenuto invece nella direttiva 2006/123/CE al Considerando n. 62, nonché all'articolo 12;

b) la mancanza dell'obbligo di informare in tempo congruo e sollecito i richiedenti della incompletezza della loro documentazione ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio. Al riguardo si osserva, con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo che disciplina i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, come la disposizione individui nell'ambito dei regimi autorizzatori sia quelli che prevedono la D.I.A. ad efficacia differita (ovvero la formazione del silenzio assenso trascorso un dato periodo di tempo: articolo 20, legge n. 241 del 1990) sia quelli che si concludono con un provvedimento espresso che autorizza l'attività. La previsione di un provvedimento espresso richiede la sussistenza di un interesse generale, in tutti gli altri casi il citato articolo 17 fissa la decorrenza del termine di conclusione del procedimento nel momento in cui il pretore ha presentato tutta la documentazione necessaria, prevedendo che la ricevuta della domanda contenga specifiche informazioni sul termine conclusivo dell'iter e sui possibili mezzi di ricorso esperibili. La domanda e la risposta possono essere, rispettivamente, inviate e ricevute anche per posta elettronica. Sul punto innanzitutto si rilevano alcune gravi omissioni. In primo luogo mancano i riferimenti ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 13 della direttiva 2006/123/CE che recitano: «Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato. La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale». E ancora «Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3». Sulla base di quanto previsto dalla direttiva comunitaria, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei prestatori che presentano la domanda di autorizzazione, sarebbe dunque fondamentale riprendere nell'ambito del decreto legislativo l'obbligo, previsto dalla direttiva, di informare in tempo congruo i richiedenti della incompletezza della loro documentazione, in quanto il silenzio assenso decorre, secondo il decreto legislativo, solo dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio. In mancanza, dunque, di un limite temporale entro cui l'amministrazione sia tenuta a segnalare eventuali lacune della produzione documentale, il termine del silenzio assenso potrebbe essere allungato a dismisura.

c) la mancanza di una chiara distinzione nell'ambito del testo del decreto legislativo tra la riferibilità della dichiarazione di inizio attività ai procedimenti non soggetti ad autorizzazione ed il diverso regime applicabile, in via ordinaria, ai procedimenti che, viceversa, sono soggetti a titolo autorizzatorio. Va infatti evidenziata, la insufficiente chiarezza del testo di decreto in relazione alla disciplina generale dei titoli autorizzatori, derivanti dal combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 17

del decreto legislativo. Infatti, da un lato all'articolo 14 viene richiamato il meccanismo della dichiarazione di inizio attività e lo si qualifica come titolo autorizzatorio, dall'altro, invece, l'articolo 17 fa riferimento, come regola generale per le autorizzazioni, al diverso meccanismo del silenzio assenso. In buona sostanza, il testo del decreto non chiarisce e non distingue tra la riferibilità della dichiarazione di inizio attività ai procedimenti non soggetti ad autorizzazione ed il diverso regime applicabile, in via ordinaria, ai procedimenti che, viceversa, sono soggetti a titolo autorizzatorio.

V) sul piano delle disposizioni in materia di economia sociale:

a) appare rilevante la circostanza che il decreto legislativo in esame ometta di affrontare il problema delle «cooperative sociali» che chiedono di esser escluse dall'ambito applicativo del direttiva 2006/123/CE, ma allo stesso tempo contempli nell'ambito delle esclusioni le cosiddette «associazioni caritative», enti che non sono riconducibili ad alcun soggetto giuridico nell'ambito dell'ordinamento italiano;

esprimono
parere favorevole
con la seguente osservazione:

a) che sia riservata particolare attenzione all'impatto che il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi del mercato interno può produrre nei confronti di determinate categorie di lavoratori quali i commercianti al dettaglio su aree pubbliche.

e con le seguenti condizioni:

a) che il Governo si adoperi al fine di allegare al decreto legislativo *de quo* un resoconto dettagliato da parte delle Regioni e delle Amministrazioni interessate delle procedure autorizzative attualmente in vigore, tale da consentire una verifica puntuale su quelle che dovranno essere modificate o semplificate alla luce dei principi contenuti nell'articolo 39 della direttiva 2006/123/CE;

b) che il Governo si adoperi al fine di completare il monitoraggio delle procedure per il commercio a livello regionale, avviato durante la scorsa legislatura dal Ministro per le Politiche Europee;

c) che il Governo si adoperi al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute alla legge delega n. 88/09 (articolo 41, comma 1, lettera b) e nella direttiva 2006/123/CE (articolo 26) in materia elaborazione di codici di condotta disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi;

d) che il Governo si adoperi al fine di definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo in esame, come pure le relative esclusioni, indicando con precisione quali siano le attività che necessitano di autorizzazione e

quelle per le quali sia invece prevista la dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata;

e) che il Governo si adoperi al fine di inserire nell'ambito del decreto legislativo *de quo* una chiara definizione dei «Servizi di Interesse Generale» e dei «Servizi di Interesse Economico Generale», includendo espressamente tra questi ultimi «l'istruzione privata»;

f) con riferimento all'articolo 20 del decreto legislativo, che venga sostituito il secondo comma con il seguente: 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo in applicazione di disposizioni normative in materia di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica, di tutela dell'ambiente, di tutela dei lavoratori e di protezione sociale dei lavoratori nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità; o in alternativa, vengano inserite le ragioni di «tutela dei lavoratori» e della «protezione sociale dei lavoratori» tra quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo *de quo*;

g) che il Governo si adoperi al fine di definire la figura del lavoratore «temporaneo» e «occasionale» nell'ambito del decreto legislativo *de quo*;

h) che il Governo si adoperi al fine di svolgere una adeguata valutazione d'impatto del decreto legislativo *de quo*, con particolare riferimento alle ricadute nei mercati e nei livelli occupazionali;

i) che, con riferimento all'articolo 25 del decreto legislativo *de quo*, vengano apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4 sopprimere le parole: «anche in assenza di provvedimenti espressi»;

j) che, con riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo *de quo*, vengano indicate, nell'ambito dell'elenco delle informazioni cui i prestatori e i destinatari hanno accesso attraverso lo sportello unico, anche quelle relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro;

k) che venga riformulato l'articolo 16 del decreto legislativo *de quo* al fine di introdurre i riferimenti contenuti nell'articolo 12 e nel Considerando n. 62 della direttiva 2006/123/CE alla «trasparenza»;

l) che venga riformulato l'articolo 17 del decreto legislativo *de quo* in modo tale da recepire i principi sanciti dai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 13 della direttiva 2006/123/CE e prevedere l'obbligo di informare in tempo congruo, e sollecito i richiedenti della incompletezza della documentazione presentata al fine di tutelare il legittimo affidamento dei prestatori di servizi;

m) che venga distinto in modo chiaro, nell'ambito del testo del decreto legislativo, la riferibilità della dichiarazione di inizio attività ai procedimenti non soggetti ad

autorizzazione ed il diverso regime applicabile, in via ordinaria, ai procedimenti che, viceversa, sono soggetti a titolo autorizzatorio;

n) con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo, al comma 1, che vengano sostituite le parole: «associazioni caritative riconosciute come tali», con le seguenti : «ONLUS».

**AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) - SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI -
SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2010**

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno" ([n. 171](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [BATTAGLIA](#) (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando come esso non appaia pienamente conforme ai criteri di delega contenuti alla lettera *e*) e alla lettera *p*), del comma 1 dell'articolo 41 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). In particolare, quanto alla lettera *e*), non risulta presente l'allegato con l'elenco dei regimi autorizzatori ivi previsti; quanto invece alla lettera *p*), pur essendo prevista la clausola di cedevolezza, non è espressamente indicato il richiamo al potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120 della Costituzione. Propone pertanto di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a) - SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO
2010**

84^a Seduta

Presidenza della Presidente

[BOLDI](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno" ([n. 171](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il relatore, senatore [CASTRO](#) (*PdL*), dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli da lui predisposto, che, sostanzialmente, ricalca i principali rilievi da lui formulati in sede di illustrazione dell'atto del Governo in argomento e contiene, inoltre, un ulteriore rilievo, che fa riferimento all'articolo 71 dello schema di decreto legislativo, riguardante l'opportunità di coniugare il principio di identità delle condizioni economiche tra i soggetti del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica con alcuni parametri oggettivi di riequilibrio.

Il senatore [DI GIOVAN PAOLO](#) (*PD*), nel condividere l'impostazione della proposta elaborata dal relatore, suggerisce una integrazione riferita alla facoltà, peraltro prevista dalla direttiva 123/2006, che gli Stati membri possano *de futuro* definire quali settori siano da reputare di interesse generale.

Non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire, la [PRESIDENTE](#), dopo aver verificato il previsto numero legale per deliberare, pone in votazione la bozza di osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, come formulata dal relatore e con le relative integrazioni, che è accolta all'unanimità.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione alla delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008;

ricordato che la direttiva 2006/123/CE ha lo scopo di eliminare le barriere legislative e amministrative che ostacolano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi negli Stati dell'Unione, di abolire le restrizioni alla fornitura di servizi transfrontalieri e di garantire maggiore protezione degli interessi dei consumatori attraverso una maggiore trasparenza e un maggiore accesso all'informazione, nonché di stabilire l'obbligo giuridico per le Amministrazioni degli Stati membri di cooperare e di fornirsi assistenza e informazione reciproca, anche mediante l'uso di sistemi elettronici;

considerato che la direttiva 2006/123/CE è stata approvata dalle Istituzioni europee, in seguito a un acceso dibattito che ha portato a una profonda revisione della prima proposta – la cosiddetta "direttiva Bolkestein" – per evitare i paventati rischi di "dumping sociale" e limitando considerevolmente il suo campo di applicazione;

ricordato, in questo senso, che la direttiva 2006/123/CE consente allo Stato membro ospitante di applicare, ai servizi prestati sul proprio territorio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, restrizioni per motivi legati all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica, alla tutela dell'ambiente, nonché requisiti concernenti le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale, e che la stessa direttiva esclude dal proprio campo di applicazione una serie di servizi, tra cui le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, i servizi di interesse economico generale esercitati in regime di esclusiva, i servizi sociali, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione elettronica (a cui si applicano comunque le norme sulla semplificazione amministrativa e sulla tutela degli utenti), i servizi di trasporto, i servizi di somministrazione di lavoratori (lavoro interinale), i servizi sanitari e farmaceutici a scopo terapeutico, i servizi audiovisivi e radiofonici, le attività di gioco d'azzardo, i servizi privati di sicurezza, e i servizi forniti dai notai. La direttiva inoltre esclude dalla libera prestazione di servizi numerosi servizi di interesse economico generale tra cui: servizi postali, energia elettrica, gas, servizi idrici, smaltimento dei rifiuti, attività di recupero crediti, questioni relative al distacco dei lavoratori, al riconoscimento delle qualifiche e al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale;

ricordato, inoltre, che la direttiva, all'articolo 1, paragrafo 3, espressamente "lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti";

ritenuto che lo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo in seguito a un approfondito ed esteso esame preliminare delle procedure e delle formalità relative alle diverse attività che ricadono nel campo di applicazione della direttiva, svolto dalle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, con il contributo delle associazioni di categoria, rechi disposizioni idonee a dare attuazione alla direttiva 2006/123/CE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. L'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, che disciplina i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, reca disposizioni non del tutto coerenti con l'articolo 14 dello stesso schema, in quanto prevede che il procedimento autorizzatorio, che normalmente è quello della DIA a efficacia differita, ovvero quello del silenzio-assenso (comma 1), possa anche richiedere l'adozione di un provvedimento espresso "qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale" (comma 2), lasciando così ad intendere che per la Dia e il silenzio assenso tale motivo di interesse generale non debba sussistere, mentre l'articolo 14 chiaramente dispone che tale giustificazione debba sussistere per tutti i regimi autorizzatori, così come previsto dall'articolo 9 della direttiva;

2. L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo individua al comma 1 quei requisiti la cui previsione, da parte della disciplina della libera prestazione dei servizi, è da considerarsi del tutto vietata, in attuazione del paragrafo 2 dell'articolo 16 della direttiva. Tuttavia, il successivo comma 3 ne prevede la possibilità di deroga, in caso di motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente. Tale deroga non è prevista dalla direttiva e risulta pertanto incompatibile con la normativa europea. Il paragrafo 3 dell'articolo 16 della direttiva, infatti, si riferisce ai requisiti relativi alla prestazione stessa, che sono del tutto diversi dai "pre-requisiti" relativi alla libera circolazione e quindi all'accesso al mercato dei servizi, previsti dai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 16. Per questi motivi si ritiene necessario riformulare la deroga di cui al comma 2 dell'articolo 21 in modo più aderente al predetto articolo 16, paragrafo 3, della direttiva.

3. In relazione ai criteri di delega contenuti nell'articolo 41 della legge comunitaria 2008, lo schema di decreto legislativo non reca misure dirette ad eseguire il criterio di cui alla lettera b), ovvero quello di "promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche". Tale criterio risponde, inoltre, a un preciso obbligo comunitario contenuto nell'articolo 37 della direttiva, in base al quale "gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario", e "provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica". Si ritiene pertanto necessario l'inserimento di apposite disposizioni attuative dei predetti obblighi, anche al fine di evitare il rischio dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

4. In relazione ai criteri di delega contenuti nell'articolo 41 della legge comunitaria 2008, la lettera e) del comma 1, prescrive che il decreto legislativo rechi anche un elenco di tutti i servizi sottoposti ad autorizzazione, che tuttavia non risulta allegato allo schema di decreto legislativo. Si ritiene pertanto opportuno che tale elenco sia elaborato e allegato allo schema di decreto legislativo.

5. In relazione all'articolo 71 dello schema di decreto legislativo, concernente il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, valutino le Commissioni di merito l'opportunità – segnalata anche dall'indagine conoscitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 23 settembre 2009 – di esplicitare il principio di identità delle condizioni economiche praticate dagli editori ai rivenditori, di cui all'articolo 5, lettera b), del decreto legislativo n. 170 del 2001, in base al quale "le

condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita", con un espresso riferimento alla possibilità di differenziare i margini di remunerazione dei rivenditori, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto: del livello di specializzazione del rivenditore; della qualità del servizio offerto dal rivenditore; della possibilità per il distributore locale di applicare al rivenditore un corrispettivo per il trasporto (carriage service charge), variabile a seconda del volume di giornali acquistati dal punto vendita; della possibilità di stabilire un fatturato minimo del rivenditore sul quale il distributore si impegna a rifornire il punto vendita.

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI RIUNITE II E X - SEDUTA DELL'11 MARZO 2010

ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Lo Presti, anche a nome del relatore Faenzi, ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni. Ricorda altresì che sempre, nella seduta di ieri, sono pervenuti i pareri alternativi dei gruppi del PD, Dell'IdV e dell'UDC.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Faenzi, illustra la proposta di parere come modificata, a seguito dell'interessante dibattito svoltosi nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi sul provvedimento in esame e per il parere predisposto dai relatori che ha recepito molte delle osservazioni emerse. Avrebbe preferito, tuttavia, che la nuova formulazione del parere presentata nella giornata odierna prevedesse una condizione - e non una semplice osservazione - in materia di protezione sociale dei lavoratori.

Rileva inoltre che sarebbe stato opportuno recepire la direttiva servizi con una norma quadro che rinviasse a provvedimenti specifici per le singole materie, dopo un confronto con la Conferenza Stato-regioni. Paveggia, infatti, che la formulazione normativa scelta possa produrre un notevole contenzioso, soprattutto in considerazione del fatto che si interviene su materie che prevedono una legislazione concorrente. Rilevato, altresì, che alcune disposizioni non appaiono efficaci ai fini di una semplificazione delle procedure,

sottolinea che la maggior parte dei Paesi europei hanno recepito la direttiva servizi attraverso norme quadro. Dichiara, infine, l'astensione del proprio gruppo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) esprime soddisfazione per il fatto che nel parere dei relatori sono state accolte tutte le richieste avanzate dal proprio gruppo, in particolare quelle relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con riferimento al commercio ambulante, e alla tutela dei consumatori, in relazione agli agenti di commercio. Sottolinea altresì che lo sviluppo del settore dei servizi deve essere comunque equilibrato, sostenibile e tale da non pregiudicare i livelli occupazionali e di protezione sociale esistenti nei paesi membri dell'Unione e che si deve tenere conto, nel contempo, delle specificità di ogni tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione esistente all'interno dei singoli Stati.

Ritira quindi la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Gabriele CIMADORO (IdV), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di approfondimento compiuto dalle Commissioni e per il parere predisposto dai relatori, che ha recepito molte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo. Chiede inoltre al rappresentante del Governo se intenda recepire il punto g) delle osservazioni in cui si prevede l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) rileva come la nuova proposta di parere dei relatori tenga conto delle peculiarità del nostro Paese all'interno del contesto europeo. Sottolineata con particolare favore i rilievi relativi agli agenti immobiliari, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Enzo RAISI (PdL), nel ringraziare i relatori per il proficuo lavoro svolto, sottolinea con soddisfazione che ci si avvia verso una stagione di riforme improntate ad un equilibrio tra le esigenze dell'ordinamento interno e la normativa europea. Sottolinea che l'attenzione dimostrata alle richieste avanzate nel corso delle audizioni dalle categorie interessate dall'applicazione della direttiva servizi e la volontà di recepire, sia pure in modo graduale, la normativa europea dimostrano anche l'interesse verso le nuove generazioni certamente avvantaggiate da sistemi economici più aperti e competitivi. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) riterrebbe opportuno aggiungere alcune osservazioni alla proposta di parere dei relatori, scusandosi con le Commissioni per la tardività del suo intervento. In particolare, con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, sarebbe opportuno chiarire ulteriormente gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia. Con riferimento all'articolo 73, si dovrebbe chiarire, mediante adeguato raccordo e integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989, per le parti non interessate dall'abrogazione del ruolo, anche ai fini della vigenza della relativa disciplina

sanzionatoria. Si dovrebbe chiarire altresì se continuino ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari, le attuali discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni. Con riferimento, infine, all'articolo 80, si dovrebbe prevedere un termine maggiore per l'adozione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Si dovrebbe infine valutare l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che sembra davvero irrituale che il Governo riapra la discussione sul parere in questa fase dell'esame, quando è stato illustrato il parere dei relatori, sono già state effettuate le dichiarazioni di voto e le Commissioni stanno per procedere alla votazione del parere formulato dai relatori.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, fa presente che buona parte dei rilievi illustrati dal sottosegretario Saglia sono stati recepiti nel parere approvato dalla XIV Commissione. In questa sede, ritiene pertanto opportuno procedere alla votazione del parere proposto senza ulteriori modificazioni. Ringrazia quindi tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore Lo Presti.

Le Commissioni approvano quindi la nuova proposta di parere dei relatori, restando quindi precluse le restanti proposte di parere alternativo.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (Atto n. 171).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II Giustizia e X Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171);

rilevato che non sembrano avere riscontro nello schema di decreto alcuni principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e, in particolare, la promozione dell'elaborazione dei codici di condotta e disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi, di cui alla lettera *b*) del citato articolo 41, comma 1; il criterio di cui alla lettera *e*) che prevede un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi; il criterio di cui alla lettera *s*) che, nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione dei servizi, faceva salvi i trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi;

rilevato che, ai fini della determinazione della nozione di «professione regolamentata», l'articolo 8, comma 1, lett. *m*), rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta «direttiva qualifiche»), definizione che non appare pienamente coerente con quella contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*) della medesima «direttiva qualifiche»;

evidenziata l'esigenza di un testuale recepimento della nozione comunitaria di «professione regolamentata» anche nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007;

considerato che già in questa sede occorre intervenire sulla nozione di «professione regolamentata», chiarendo all'articolo 8 che ad essa sono riconducibili tutte le prestazioni che la legge attribuisce ad una determinata categoria professionale, a prescindere dalla circostanza che esse configurino o meno una riserva;

richiamata la giurisprudenza comunitaria, cui rinvia il considerando n. 40 della direttiva, che riconduce alla nozione di «motivi di interesse generale» anche la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei medesimi;

richiamato l'ordine del giorno 9/03210/011 accolto dal Governo nella seduta del 24 febbraio 2010, che impegnava il Governo a tenere conto della unicità e singolarità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale già nel decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei «servizi»; segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali» contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare - in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali - il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;

considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69;

evidenziata l'opportunità di apportare correzioni alla formulazione del testo e di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali;

rilevato che l'articolo 71, trasformando in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, potrebbe pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

segnalata la necessità di mantenere il ruolo degli agenti di affari in mediazione, alla luce delle esigenze di tutela dei consumatori e di sicurezza della circolazione dei beni immobili, esigenze peraltro evidenti al legislatore comunitario allorché richiede l'inserimento nei codici di condotta elaborati a livello comunitario le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari (considerando n. 114 della direttiva);

rilevato che l'articolo 26 della direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

sottolineato che, in una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi e di tutela dei consumatori, occorre dare attuazione al sopra richiamato articolo 26, affidando - escludendo espressamente le professioni regolamentate - ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi, nonché della loro idoneità allo svolgimento dell'attività sulla base dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera *m*), dopo le parole: «attività professionali» siano aggiunte le seguenti: «, riservate e non riservate»;

b) nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, si provveda prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate;

c) all'articolo 73, sia mantenuto il ruolo degli agenti di affari in mediazione, come disciplinato in particolare dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera h), che definisce i motivi di interesse generale al fine di esplicitare che in tale nozione rientra anche la «protezione sociale» dei lavoratori;

b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali», si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali;

c) all'articolo 48, che demanda a specifici regolamenti l'adeguamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate, sia precisato il rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

d) dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: «60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: «anagrafica» sono inserite le seguenti: «o il domicilio professionale»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente «2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo»; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo»;

e) agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferimento al terzo periodo dello stesso comma;

f) all'articolo 63, comma 8, appare erroneo il riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, che tratta di altra materia (servizi di trasporto);

g) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali;

h) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 71 o, in subordine, di mantenere in capo ai comuni la facoltà di definire dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

i) all'articolo 84, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e di regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi, la formula abrogativa esplicita innominata appare una superflua e, al limite, equivoca ripetizione di quanto stabilito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

j) sia data compiuta attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendo idonee misure atte ad incoraggiare - escludendo espressamente le professioni regolamentate - i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo la elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario.

V COMMISSIONE - SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2010

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Rilievi alle Commissioni riunite II e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sostituendo il relatore, ricorda che il 20 gennaio 2010 era stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di prestazione di servizi nel mercato interno e che l'esame è stato poi rinviato in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 23 febbraio 2010, ha comunicato che è decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere ed ha di conseguenza chiesto, a nome del Governo, che le Commissioni competenti si pronuncino pur in assenza dello stesso. Comunica che pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, fa presente, in merito all'articolo 1, che il riferimento ai criteri di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione non è incompatibile con la clausola d'invarianza, stante anche la previsione di cui al successivo articolo 25, di utilizzare lo sportello unico, previsto su tutto il territorio nazionale e già finanziato con il decreto-legge n. 112 del 2008. A tale proposito, rammenta che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente il testo nel presupposto, confermato nelle riunioni tecniche di coordinamento dalle amministrazioni interessate e riportato nella relazione illustrativa del testo normativo in esame, che il sopra citato finanziamento fosse idoneo ad assicurare l'espletamento delle funzioni previste dal recepimento della direttiva relativa alla prestazione dei servizi nel mercato interno. Conferma, altresì, che la clausola di invarianza di cui all'articolo 85 è idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, nel contempo ritenendo

comunque condivisibile la proposta del relatore di riferire detta clausola anche al successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di riordino delle modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 80.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se vi siano le condizioni per rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. In particolare, rileva l'opportunità di sollecitare l'introduzione di una normativa specifica con riferimento ai canoni demaniali marittimi, in considerazione dell'unicità della situazione italiana relativamente all'estensione dei territori costieri. A tal proposito, pur comprendendo i limiti derivanti dalle competenze della Commissione bilancio, ritiene che si dovrebbe chiedere l'inserimento di disposizioni volte a derogare la direttiva oggetto del provvedimento in esame, prevedendo corsie preferenziali per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ovvero l'esclusione per l'assegnazione delle medesime dall'obbligo di effettuare le relative aste.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in ragione dei tempi ristretti, le commissioni di merito non intenderebbero svolgere il previsto programma di audizioni sul provvedimento in esame e ricorda che in assenza del parere parlamentare nei tempi previsti, il Governo potrebbe procedere indipendentemente. Formula pertanto, in sostituzione del relatore, la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 7, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alla rete per l'acquisizione del gettito derivante dal gioco»;

All'articolo 85, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e del decreto di cui all'articolo 80»;

al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e del decreto di cui all'articolo 80».

La Commissione approva la proposta del presidente.

XIV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 10 MARZO 2010

ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi presso la XIV Commissione e presso le Commissioni Giustizia e Attività produttive, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra dettagliatamente.

Sandro GOZI (PD) preso atto della proposta di parere formulata dal relatore, formula una proposta di parere alternativo favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), che reca la firma di tutti i deputati del Gruppo del PD in XIV Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si sofferma in primo luogo sull'osservazione recata alla lettera *i*) della proposta di parere del relatore, che propone di modificare nel senso di prevedere tout court la soppressione dell'articolo 73, al fine di garantire maggiore tutela ai consumatori. Evidenzia infatti che l'articolo 73 sopprime il ruolo per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare; ricorda in proposito che, nel 2000, il Governo spagnolo, dopo aver abolito il ruolo per tali categorie è dovuto tornare sui suoi passi, in considerazione dell'aumento spropositato delle truffe immobiliari.

Auspica quindi la possibilità di pervenire ad una sintesi tra la proposta di parere formulata dal relatore e le istanze avanzate dall'opposizione, pur rilevando che le numerose differenze tra le due posizioni rendono difficile una convergenza. Riterrebbe, in ogni caso, opportuno inserire nella proposta di parere del relatore, sotto forma di osservazione, la condizione formulata al punto 7) della proposta dell'opposizione, avente ad oggetto la disciplina applicabile ai lavoratori temporanei e distaccati.

Sandro GOZI (PD), nell'esprimere sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, anche ai fini di un chiarimento delle numerose questioni emerse, evidenzia come la differenza tra le due proposte di parere presentate non si limiti a singole

divergenze ma risenta di una diversa valutazione del provvedimento nel suo complesso. Sottolinea infatti come, a suo avviso, lo schema di decreto determini, in diversi ambiti, incertezze giuridiche, anche tenuto conto del fatto che alcuni dei criteri di delega recati dalla legge comunitaria per il 2008, come anche diverse disposizioni della direttiva 2006/123/CE non appaiono recepiti dal Governo. Inoltre, il Governo interviene, per un verso, introducendo alcune norme 'quadro', aventi portata generale, per altro verso detta discipline minute e specifiche solo per alcuni ambiti, lasciando indeterminata la definizione di altri settori. Ciò determina un intervento non coordinato e poco chiaro nel suo complesso, che rischia di determinare notevoli problemi interpretativi e applicativi. Cita, a titolo di esempio, la disciplina introdotta in ordine alle procedure autorizzatorie, che varia a seconda dei casi e non risulta pertanto in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere. A conferma di tali lacune, che rendono incerta la portata effettiva del decreto legislativo, lo stesso relatore, nella proposta di parere formulata, chiede l'inserimento in alcune disposizioni di categorie ivi non contemplate.

Alla luce di questa situazione, e delle evidenti difficoltà del Governo - anche tenuto conto dei diversi interessi manifestati dalle differenti categorie - avrebbe fatto meglio a limitarsi in questa fase a definire norme che definissero il recepimento del quadro giuridico complessivo della direttiva servizi, individuando quindi principi di ordine generale, non connessi a specifiche categorie, che concernessero tutti i prestatori di servizi - è il caso, ad esempio, delle norme a tutela dei lavoratori più volte richiamate. Su tale ultimo punto, invece, lo schema di decreto lascia margini di incertezza interpretativa, laddove i principi e criteri direttivi specificati dalla legge comunitaria per il 2008 prevedevano che fosse garantita l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente. Analogamente, come già ricordato, lo schema di decreto non reca un elenco dei settori ai quali si applica la procedura della d.i.a. e quelli invece soggetti ad autorizzazione, laddove sarebbe stato certamente preferibile limitarsi a definire principi generali.

Un altro ambito disciplinato in modo incerto appare quello dello Sportello Unico; ricorda infatti che il regolamento di riordino dello Sportello unico previsto nell'articolo 38 non è stato ancora emanato e quindi l'applicazione della norma risulta condizionata dall'assenza della disciplina attuativa. Inoltre, sempre in relazione allo Sportello unico si rileva una lacuna nella documentazione che i prestatori di servizi devono fornire all'amministrazione nazionale relativa alle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati. Di fronte a ispezioni nei luoghi di lavoro di prestatori di servizi non italiani si dovrebbe fare affidamento solo sulla collaborazione amministrativa tra autorità nazionali competenti, attraverso il sistema telematico di reciproca assistenza IMI (*internal market information*) il cui funzionamento potrebbe richiedere non poco tempo. In ogni caso il novero di informazioni necessarie e l'asimmetria delle norme giuslavoristiche tra i diversi paesi potrebbe causare lacune che favorirebbero il ricorso al lavoro nero di cittadini comunitari presenti in Italia che magari figurerebbero assunti nei paesi di provenienza.

Vi è poi la questione, che ha sollevato in più occasioni, riguardante l'articolo 3 dello schema di decreto, laddove appare opportuno sostituire le parole «associazioni caritative riconosciute come tali» con quelle di «ONLUS» in ragione del fatto che nel quadro giuridico nazionale non è chiaro che cosa debba intendersi per «associazioni caritative».

Osserva quindi, in conclusione, che quelle esposte sono le motivazioni all'origine della proposta di parere alternativo formulato dal gruppo del PD, che pure, tiene a sottolineare, è una proposta di parere favorevole, con condizioni.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, si sofferma, come ha già sottolineato in passate occasioni, sulla complessità del provvedimento, riconducendo le disomogeneità certo presenti nello schema di decreto al senso di responsabilità del Governo, che ha tentato in tal modo di affrontare, ove possibile le specifiche questioni emerse, rimandando invece a successive norme, i temi ancora aperti e da definire.

Auspica tuttavia, tenuto conto della ragionevolezza delle posizioni esposte dal collega Gozi, che si possano esaminare punto per punto le questioni affrontate, onde pervenire ad una posizione il più possibile condivisa.

Ritiene, in primo luogo, condivisibili le proposte avanzate dall'onorevole Formichella, relative alla modifica dell'osservazione di cui alla lettera i), nel senso di invitare il Governo a valutare la possibilità di sopprimere l'articolo 73, nonché riguardante l'inserimento di una osservazione che, riprendendo quanto contenuto nella proposta di parere dell'opposizione, alla condizione 7), inviti il Governo a valutare l'opportunità di inserire, all'articolo 20, comma 2, il principio della «protezione sociale dei lavoratori» tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei. Sul punto aveva inteso, come dichiarato dal Ministro Ronchi nella seduta del 16 febbraio scorso, che gli articoli 20 e 23 dello schema di decreto legislativo non lasciavano margini di incertezza; ritiene tuttavia accoglibile, in ogni caso, tale precisazione.

Quanto poi al regime delle procedure autorizzatorie, tenuto conto delle diversità esistenti tra i diversi settori, valuta difficile un intervento - almeno sulla base delle proprie competenze tecniche - senza demolire il disegno normativo nel suo complesso.

Circa la questione delle società caritative, infine, ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal collega Gozi, nel senso di chiedere al Governo di valutare l'opportunità di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, al fine di precisare meglio a quale fattispecie dell'ordinamento giuridico italiano corrispondano le «associazioni caritative riconosciute come tali».

Nell'auspicio di aver risposto alle osservazioni del collega Gozi in misura soddisfacente, formula quindi, in conclusione, una nuova proposta di parere, con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Mario PESCANTE, *presidente*, invita i colleghi a valutare l'opportunità di rinviare alla giornata di domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire una compiuta valutazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) ritiene che se vi è una intesa di massima tra i gruppi, si tratti unicamente di valutare le nuove osservazioni inserite nel parere e illustrate dal relatore.

Maurizio DEL TENNO (PdL) riterrebbe anch'egli preferibile procedere alla votazione del parere già nella seduta odierna, anche tenuto conto dell'incerto andamento dei lavori parlamentari nella giornata di domani.

Sandro GOZI (PD) ritiene che si sia svolto in Commissione un lavoro estremamente proficuo e in tal senso il suo gruppo ha ritenuto di presentare una proposta di parere alternativo favorevole, poiché l'obiettivo generale della liberalizzazione dei servizi è condiviso. Avrebbe tuttavia ritenuto preferibile posticipare a domani la votazione delle proposte presentate, al fine di esaminarle con attenzione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) nell'esprimere apprezzamento per la serietà e l'impegno manifestato dai colleghi dell'opposizione riterrebbe preferibile votare nella seduta odierna le proposte formulate,

tenuto conto delle possibili difficoltà dei lavori della giornata di domani.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di consentire una valutazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.55.

Sandro GOZI (PD) valutata attentamente la nuova proposta di parere formulata dal relatore, intende rivolgergli un ringraziamento per la disponibilità dimostrata e per le integrazioni accolte, che migliorano certamente il parere in esame. Deve tuttavia ribadire che il metodo seguito dal Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame è fonte di incertezza e di dubbi interpretativi. Per tali motivi, e nella condivisione degli obiettivi sottesi alla proposta di parere del relatore, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore, rivolge i propri ringraziamenti al relatore e ai colleghi dell'opposizione per il lavoro svolto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea la complessità del provvedimento e la vastità dei settori coinvolti. Nel condividere, in particolar modo, le osservazioni recate dal parere in ordine alla soppressione dell'articolo 73 e in materia di case da gioco, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

considerato che:

il considerando 40 della direttiva 2006/123/CE individua tra i motivi imperativi di interesse generale esclusi dal campo di applicazione della direttiva anche la sicurezza stradale, che tuttavia non è citata dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del provvedimento;

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo fa riferimento alla fattispecie delle «associazioni caritative riconosciute come tali» che non appare riconducibile a realtà giuridiche presenti nell'ordinamento italiano;

l'articolo 17 della direttiva 2006/123/CE individua tra le attività che possono derogare alla libera prestazione di servizi anche le attività di recupero giudiziario dei crediti mentre l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo non richiama tale fattispecie;

l'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE prevede che gli Stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, mentre il testo del provvedimento non reca alcuna attuazione di tale disposizione; risulta pertanto opportuno affidare ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;

l'articolo 44 dello schema di decreto legislativo non appare riprodurre fedelmente l'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE; infatti l'articolo 44 stabilisce tra le altre cose che rimangono ferme le disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie, mentre l'articolo 3 della direttiva stabilisce la prevalenza della normativa comunitaria tout-court, e quindi anche della normativa che, risultando immediatamente applicabile, come i regolamenti, non necessita di attuazione nazionale;

rilevato altresì che:

l'articolo 1 comma 2 della direttiva 2006/123/CE stabilisce che la direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati e che lo schema di decreto legislativo in oggetto esclude espressamente,

all'articolo 2, che le disposizioni ivi contenute si applichino «ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati (...) che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico»; potrebbe pertanto risultare opportuno includere tra i servizi esclusi, all'articolo 7, le reti di acquisizione del gettito;

l'articolo 8, comma 1, lettera m), dello schema di decreto legislativo rinvia per la definizione di professione regolamentata alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 2007, la quale tuttavia non appare pienamente coerente con la definizione recata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE, a differenza della disposizione di attuazione nazionale sopra richiamata, definisce professioni regolamentate anche quelle che indirettamente siano subordinate, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative al possesso di determinate qualifiche professionali;

risulta opportuno inserire, all'articolo 20, comma 2, dello schema di decreto legislativo, il principio della protezione sociale dei lavoratori, tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;

le disposizioni di cui agli articoli da 63 a 80 modificano la disciplina di esercizio di numerose attività professionali, quali la somministrazione di bevande (articolo 63); vendite presso il domicilio dei consumatori (articolo 68); diffusione della stampa quotidiana e periodica (articolo 71); attività di facchinaggio (articolo 72); attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 73); attività di acconciatore (articolo 77); estetista (articolo 78) e tintolavanderia (articolo 79); con riferimento a tali attività risulta opportuno contemperare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi con altri principi oggetto di tutela da parte del legislatore comunitario, come la tutela della salute, ovvero quella della libertà di informazione e la difesa dei consumatori;

con riferimento all'articolo 70 risulta opportuno includere anche altre fattispecie presenti nell'ordinamento penale italiano tra quelle che escludono dalla possibilità di esercizio dell'attività commerciale, quali misure di sicurezza non detentive; ciò al fine di garantire un pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE, all'articolo 1, paragrafo 5, che prevede che la direttiva non incida sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 8, comma 1, lettera h), dopo le parole: «la sanità pubblica,» aggiungere le seguenti: «la sicurezza stradale»;

2) all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) alle attività di recupero giudiziario dei crediti»;

3) provveda il Governo a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, istituendo nuovi organismi indipendenti o affidando ad organismi esistenti (tra i quali si richiamano ACCREDIA ed UNI) compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;

4) all'articolo 44 sostituire le parole: «e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni» con le seguenti: «e dalle normative comunitarie che disciplinano specifiche professioni»;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, al fine di precisare meglio a quale fattispecie dell'ordinamento giuridico italiano corrispondano le «associazioni caritative riconosciute come tali»;

b) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7, comma 1, lett. d), dopo le parole «case da gioco» le seguenti parole «nonché alle reti di acquisizione del gettito»;

c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di professione regolamentata di cui all'articolo 8 in termini pienamente coerenti con il disposto della direttiva 2005/36/CE, richiamata pure dall'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE, anche prendendo in considerazione l'eventualità di successive modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 20, comma 2, il principio della «protezione sociale dei lavoratori» tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;

e) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;

f) con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia;

g) con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare, mediante apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nuovi criteri rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati;

h) con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; nonché, al comma 3, valuti il Governo l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo;

i) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 71;

l) con riferimento all'articolo 72, valuti il Governo l'opportunità di enucleare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo;

m) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 73;

n) in via generale, con riferimento agli articoli 73, 74, 75 e 76, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i richiami al ruolo contenuti nelle leggi che disciplinano le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

o) con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), valuti il Governo l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990 (cd. «d.i.a. immediata») al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali; *p)* con riferimento all'articolo 80, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine maggiore per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Valuti, altresì il Governo, l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.

Ultimi dossier del Servizio Studi

206	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2071 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
207	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2028 Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi
208	Scheda di lettura	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio - Schema di D.Lgs. n. 196 (<i>art. 2 e 19, L. n. 42/2009</i>)
209	Dossier	Disegno di legge A.S. 1781-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
210	Dossier	L'evoluzione della normativa in materia di pubblica sicurezza fra Stato, Regioni ed enti locali
211	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167/B-bis - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
212	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2038 Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione
213	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1720-A - Disposizioni in materia di sicurezza stradale
214	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2144 Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania
215	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
216	Documentazione di base	Disegno di legge A.S. n. 2156- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Elementi di documentazione.
217	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2165 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".